

Gewerkschaft des Verkehrspersonals Syndicat du personnel des transports Sindacato del personale dei trasporti

Info SEV 2020

CCL FFS CCL FFS Cargo

Le tue condizioni di impiego.

UNA GUIDA PER I COLLABORATORI E LE COLLABORATRICI DELLE FFS

CCL FFS / FFS CARGO 2019 E ALTRE BASI DELLE CONDIZIONI D'IM-PIEGO E DI LAVORO ALLE FFS. RICAPITOLATE DAL SEV

Cara e caro collega,

il tuo CCL FFS / FFS Cargo non è piovuto dal cielo!

L'ultima versione del tuo CCL FFS / FFS Cargo, in vigore dal 1° maggio 2019, avrà una durata di almeno tre anni. Esso è il frutto di dure e intense trattative, che hanno portato a numerosi miglioramenti, fra cui l'aumento del congedo di paternità o il diritto di non essere sempre reperibili.

In questo opuscolo sono raccolte le principali disposizioni del CCL FFS / FFS Cargo, dalle facilitazioni di viaggio per il personale (FVP), ai «modelli del futuro» (pensionamento anticipato e modelli di durata del lavoro), alla cassa pensioni FFS. Esso riporta anche utili informazioni sul SEV e sul suo funzionamento, come pure sulle Commissioni del personale.

La guida non è esaustiva e non può rispondere a tutti gli interrogativi. Per questa ragione sono menzionate le raccolte dei regolamenti e le disposizioni e prescrizioni che possono essere consultate sul posto di lavoro e sull'intranet delle FFS.

Il SEV è a disposizione dei suoi membri per informazioni e consigli. Gli indirizzi del segretariato centrale e dei segretariati regionali sono riportati alle pagine 94 e segg.

L'indirizzo Internet è: www.sev-online.ch Facebook: @verkehrsgewerkschaft Ti invitiamo anche a scaricare l'intero testo del CCL dal nostro sito web: www.sev-online.ch/ccl-ffs

Questo è il tuo CCL, e il risultato non sarebbe stato così buono senza la presenza attiva dei membri del SEV durante le trattative.

Non hai ancora aderito al nostro sindacato? Fallo subito! Quanto più saremo numerosi, tanto più saremo forti. Sei tu a decidere! Iscriviti al sito www.sev-online.ch/adesione

ALCUNI PASSAGGI SONO SOTTOLINEATI E SCRITTI IN ROSSO PER EVI-DENZIARE LE MODIFICHE RISPETTO ALL'OPUSCOLO «INFO SEV 2019».

Comunicazione SEV, maggio 2020

INDICE

SALARIO, ASSEGNI, INDENNITA, FACILITAZIONI DI VIAGGIO	7
Salario	8
Indennità, assegni e rimborso spese	13
Facilitazioni di viaggio per il personale FVP	25
CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO	29
TEMPO DI LAVORO, CONGEDI, VACANZE	35
Tempo di lavoro	36
Vacanze	52
Congedi	55
MODELLI DI PENSIONAMENTO	
E MODELLO DI DURATA DELLA VITA ATTIVA	61
ASSICURAZIONI SOCIALI	67
LE COMMISSIONI DEL PERSONALE FFS	75
INFORMAZIONI SUL SEV	79
Organizzazione del SEV	80
Gli organi del sindacato	82
Strutture organizzative	85
Ulteriori prestazioni del SEV	87
Indirizzi importanti	94

SALARIO ASSEGNI INDENNITÀ FACILITAZIONI DI VIAGGIO

SALARIO

PRINCIPIO

CCL, art. 80

Il salario è conforme alle esigenze imposte dalla funzione, all'esperienza di cui si può trarre profitto e adequato alle prestazioni fornite.

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE

CCL, art. 81

Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un sistema sommario

Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di valutazione analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner contrattuali.

SPETTRI SALARIALI

CCL. art. 82

Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce il corrispondente valore di base e quello massimo per i salari.

Il salario deve situarsi all'interno dello spettro salariale corrispondente.

I valori di base e i valori massimi per gli spettri salariali sono concordati con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto.

Il limite massimo di 145% viene aumentato in tre passaggi, ogni volta dello 0,4%. Gli aumenti avvengono annualmente il 1° maggio, per la prima volta al 1° maggio 2019.

CONVENZIONE SUL SALARIO

CCL, art. 83

All'entrata nelle FFS, oppure al cambio di funzione o del livello di esigenze, il salario <u>verrà concordato congiuntamente in un colloquio nell'ambito del corrispondente spettro salariale e verrà mostrata la possibile evoluzione del salario</u>. La formazione e l'esperienza utile della candidata o del candidato, come pure il confronto interno ed esterno, ne costituiscono la base.

<u> </u>	Spettro parziale unico (Prestazione) Valore massimo (145%)							
	Spettro salariale							
	(Esperienza & prestazione)				ızioni se sonale			
				D	С	В	Α	_
	Valori base (100%)	()	0	0	+5	+7	145%
		C)	0	2	2	2	130%
		()	1	3	3	3	115%
		()	3	4	4	4	100%
	Quota di funzione (Fissa)							
	0%							

EVOLUZIONE SALARIALE

CCL, art. 84

Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti individuali del salario.

L'aumento del salario dal valore di base a quello massimo (da 100 a 145%) non dovrebbe superare 20 anni, a condizione che le esigenze per il posto siano soddisfatte.

Il salario individuale evolve in funzione

- · del livello di esigenze,
- · della sua posizione nel corrispondente spettro,
- · del giudizio complessivo della valutazione del personale e
- della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti per gli aumenti individuali del salario. Questa somma viene riartita fra gli aventi diritto con un rapporto stabilito.

QUOTA DI PRESTAZIONI UNICA

CCL, art. 85

In caso di prestazione superiore alla media, può essere versata una quota di prestazioni unica. La quota di prestazione «una tantum» viene versata in funzione del grado d'occupazione medio registrato durante l'intero anno di valutazione

SCALA SALARIALE DI BASE DAL 1º MAGGIO 2020

livello di	valore di	valore	valore di base	valore massimo
esigenze	base	massimo	macchinisti	macchinisti
Α	41 280	<u>58269</u>		
В	42959	<u>62790</u>		
С	46395	67812		
D	50 221	<u>73 403</u>		
E	54 490	<u>79644</u>	58607	<u>85 661</u>
F	59 257	<u>86 612</u>	63 481	<u>92785</u>
G	64591	<u>94408</u>	70 355	102833
Н	70 566	<u>103 141</u>	74 908	<u>109 487</u>
I	77 27 0	<u>112 940</u>	81567	<u>119 220</u>
J	84804	<u>123 952</u>		
K	93283	<u>136344</u>		
L	102846	<u>150323</u>		
М	113 644	<u>166 105</u>		
N	125 861	<u>183 961</u>		
0	139706	204 198		

SALARIO INIZIALE AL DI SOTTO DEL VALORE DI BASE

CCL, art. 86

I salari iniziali inferiori al valore di base corrispondente sono permessi se l'assunzione avviene entro due anni dalla conclusione di un tirocinio professionale o di una formazione equivalente.

Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono ogni volta il 1º maggio e sono concordate in maniera vincolante con la collaboratrice o il collaboratore al momento dell'assunzione. L'evoluzione del salario dev'essere pianificata in modo che il valore di base venga raggiunto al più tardi alla terza trattativa salariale di maggio dopo la conclusione del tirocinio professionale o con la seconda trattativa salariale con valutazione del personale con incidenze sul salario.

PASSAGGIO A UN LIVELLO DI ESIGENZE INFERIORE

CCL. art. 87

Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario concordato congiuntamente nel quadro del nuovo livello di esigenze.

Se il cambiamento avviene nell'ambito o in vista di modifiche apportate all'organizzazione aziendale e il salario del momento è più elevato del valore massimo del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a titolo di importo garantito.

In caso di aumenti salariali, l'importo garantito viene ridotto o soppresso. Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora compiuto 58 anni, viene soppresso l'importo di garanzia che, con il salario, oltrepassa CHF 100 000.—

TRATTAMENTO DELLE GARANZIE IN CASO DI CAMBIAMENTI DI FUN-ZIONE E MODIFICHE DEL GRADO D'OCCUPAZIONE

CCL. art. 105

Le garanzie di tutti i tipi

- saranno versate nell'odierna misura se il grado d'occupazione sarà aumentato;
- saranno decurtate, se il grado d'occupazione sarà ridotto;
- saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato in seguito a un aumento generale di salario o alla classificazione del posto a un livello superiore;
- possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario se in relazione a un cambiamento volontario del posto di lavoro il salario dev'essere nuovamente pattuito.

INDENNITÀ. ASSEGNI E RIMBORSO SPESE

ASSEGNO REGIONALE (PRIMA INDENNITÀ DI RESIDENZA)

CCL FFS, art, 91

Per tener conto del mercato regionale del lavoro, le FFS versano un'indennità regionale nei casi definiti al capoverso 3.

L'entità dell'indennità regionale dipende dal luogo di lavoro. Determinante è il Comune politico del luogo di lavoro, a meno che determinati luoghi di lavoro non siano classificati in modo particolare.

Le parti contraenti definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro che danno diritto all'indennità regionale, nonché la loro classificazione.

Qualora sussista il diritto all'indennità regionale, le persone impiegate a tempo pieno beneficiano dei sequenti importi:

- Livello 1: CHF 3000.- l'anno;
- · Livello 2: CHF 4800.- l'anno.

Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l'indennità sarà adeguata per il primo giorno del mese successivo.

Livello	Regioni	Importo annuo CHF	Importo mensile CHF (1/13)	Tasso orario CHF (1/2221)
1	Basilea, Berna, Zurigo, comuni la- custri tra Ginevra e Losanna	3000	230.75	1.35
2	città di Zurigo, Ginevra e comuni limitrofi	4800	369.25	2.16

COMUNI CON DIRITTO ALL'ASSEGNO REGIONALE

(altri comuni livello 0)

Regione	Livello	Regione	Livello
REGIONE DI BASILEA			
Basilea	1	Birsfelden	1
Münchenstein	1	Muttenz	1
Pratteln	1		
REGIONE DI BERNA			
Berna	1	Ittigen	1
Köniz	1	Münchenbuchsee	1
Muri bei Bern	1		1
		Ostermundigen	•
Urtenen-Schönbühl	1	Zollikofen	1
REGIONE LOSANNA-GINEVRA	Δ.		
Carouge (GE)	2	Denges	1
Ginevra	2	Gland	1
Lancy	2	Losanna	1
Le Grand-Saconnex	2	Meyrin	2
Morges	1	Nyon	1
Pully	1	Renens (VD)	1
Vernier	2	Comuni lacustri	1
		Losanna-Ginevra	

REGIONE LIMMATTAL ZH/AG

Baden	1	Dietikon	1
Geroldswil	1	Killwangen	1
Neuenhof	1	Oberengstringen	1
Oetwil an der Limmat	1	Schlieren	1
Spreitenbach	1	Unterengstringen	1
Urdorf	1	Weinigen (ZH)	1
Wettingen	1	Würenlos	1

REGIONE ZURIGO E LAGO

Bachenbülach	1	Bassersdorf	1
Brütten	1	Bülach	1
Dielsdorf	1	Dietlikon	1
Dübendorf	1	Embrach	1
Erlenbach (ZH)	1	Herrliberg	1
Hombrechtikon	1	Horgen	1
Illnau-Effretikon	1	Kilchberg (ZH)	1
Kloten	2	Küsnacht (ZH)	1
Lindau	1	Lufingen	1
Männedorf	1	Meilen	1
Niederglatt	1	Niederhasli	1
Nürensdorf	1	Oberembrach	1
Oberglatt	1	Oberrieden	1
Opfikon	1	Pfäffikon	1
Pfungen	1	Rapperswil Jona (SG)	1
Regensdorf	1	Richterswil	1
Rümlang	1	Rüschlikon	1
Schwerzenbach	1	Seegräben	1

Stäfa	1	Thalwil	1
Uetikon am See	1	Uster	1
Volketswil	1	Wädenswil	1
Wallisellen	1	Wangen-Brüttisellen	1
Wetzikon (ZH)	1	Winkel	1
Winterthur	1	Zollikon	1
Zurigo	2		

REGIONE DI ZUGO

Baar	1	Cham	1
Steinhausen	1	Zugo	1

ASSEGNI FAMILIARI

CCL, art. 93

Gli assegni familiari sono conformi alla legge. Alle FFS, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione si applicano i seguenti importi minimi:

- per un figlio per il quale si abbia diritto agli assegni CHF 3840.— l'anno;
- per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni e per il quale si abbia diritto agli assegni, nonché per i figli inabili a esercitare un'attività lucrativa CHF 2460.— l'anno:
- dal secondo figlio per il quale si abbia diritto agli assegni, per i figli in formazione fino al compimento del 25° anno di età CHF 3000.— l'anno.

Sono versati soltanto assegni familiari interi.

PREMIO DI FEDELTÀ

CCL, art. 94

Alle collaboratrici e ai collaboratori viene assegnato un premio di fedeltà nella misura seguente:

- dopo che siano trascorsi 7 o 15 anni dall'assunzione, un premio in ragione di 1/48 del salario annuo;
- · dopo 20 anni, un premio nella misura di 1/24 del salario annuo;

• poi, sempre dopo altri cinque anni, 1/12 del salario annuo.

È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la «garanzia 2011», il giorno della maturazione del premio (senza indennità regionale e altri importi garantiti).

Sono computabili gli anni di impiego nell'azienda; se c'è stata un'interruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta per più di dieci anni. Sono computabili anche gli anni d'impiego trascorsi in una società affiliata alla quale le FFS o la FFS Cargo partecipano almeno nella misura del 50%

Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare per le collaboratrici e i collaboratori che il 1º gennaio 2001 avevano almeno sette anni di impiego presso l'azienda (tirocinio compreso).

Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte, sotto forma di tempo libero.

Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non sussiste alcun diritto a una quota proporzionale del premio di fedeltà.

Qualora il rapporto di lavoro venga adattato con parziale soppressione di una quota di salario, non sussiste alcun diritto a una quota proporzionale del premio di fedeltà; fanno eccezione i casi di inidoneità medica.

INDENNITÀ PER LAVORO DOMENICALE E NOTTURNO DEL PERSONALE D'ESERCIZIO*

CCL, art. 95

Per i lavori compiuti di notte, la domenica o durante nove giorni festivi definiti, viene corrisposta un'indennità.

Per il servizio prestato la notte essa ammonta a CHF 6.— l'ora.

L'indennità per lavoro domenicale ammonta a CHF 16.- l'ora.

I nove giorni festivi ai sensi del capoverso 1 sono stabiliti nel quadro della partecipazione aziendale e indicati in una disposizione esecutiva.

CCL, appendice 7, art. 2

L'indennità per lavoro notturno dovuta in conformità con la cifra 95 CCL viene corrisposta per i turni di lavoro eseguiti fra le ore 20 e le ore 6 e, il sabato, a partire dalle ore 18. Determinante è il momento in cui si comincia effettivamente a lavorare e quello in cui il lavoro è effettivamente concluso. Se le pause durano più di tre ore, il diritto all'indennità per lavoro notturno durante le pause è limitato a tre ore.

CCL, appendice 7, art. 4

L'indennità per lavoro domenicale versata in virtù della cifra 95 CCL è pagata per il tempo di lavoro effettivamente svolto tra le ore 0 e le 24 la domenica e durante nove giorni festivi definiti sul luogo di lavoro concordato contrattualmente.

*REGOLE CONCERNENTI LE INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE DEL PERSONALE D'ESERCIZIO E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO:

CCL, appendice 7, art. 2 a 5

Si computano le ore e i minuti effettivi. Non è versata nessuna indennità: a. per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;

b. per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa (incluso il tempo di viaggio.

INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO*

CCL art. 96

Per il lavoro svolto di notte, la domenica, nei giorni festivi federali e nei giorni festivi cantonali, alle collaboratrici e ai collaboratori del servizio amministrativo viene corrisposta un'indennità a norma dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LL sulla base dei tassi seguenti.

Per il lavoro notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 viene versato un supplemento salariale del 25%.

Per il lavoro domenicale e nei giorni festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00 viene versato a un supplemento salariale del 50%.

I giorni festivi cantonali secondo il capoverso 1 vengono resi noti in una disposizione esecutiva.

CCL, appendice 7, art. 3 e 5

L'indennità per lavoro notturno viene corrisposta per la fascia oraria tra le ore 23.00 e le ore 6.00 in conformità con la cifra 96 del CCL. L'indennità per lavoro domenicale viene corrisposta per la fascia oraria tra le ore 0.00 e le ore 24.00 in conformità con la cifra 96 del CCL. Regola concernente le indennità per lavoro notturno e per lavoro domenicale: determinante è il tempo di lavoro disposto dal datore di lavoro ed effettivamente prestato, ma senza le pause. Nel caso di impieghi in funzioni del servizio dell'esercizio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 OLDL, i supplementi di tempo per lavoro noturno sono corrisposti secondo l'appendice 7, cifra 2 (vedi in alto) e i supplementi di tempo per lavoro domenicale sono corrisposti secondo la cifra 4 (vedi in alto).

INDENNITÀ PER LAVORO ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI LOCO-MOTIVA

I macchinisti che lavorano all'estero ricevono una indennità.

A secondo del raggio di impiego ricevono un'indennità intera di 5000 franchi l'anno, oppure una mezza indennità (2500 franchi); in caso di importi di passaggio oltre 100000 franchi fino al massimo 105000 franchi, rispettivamente 102500 franchi.

INDENNITÀ VERSATE SOTTO FORMA DI PREMI E RICOMPENSE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI

CCL art. 98

Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno che non si scelga un'altra forma di compensazione, per:

 l'assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti sono chiaramente superiori;

- · proposte intese ad apportare miglioramenti;
- il conseguimento o il superamento degli obiettivi di vendita fissati per il traffico viaggiatori;
- · l'attività svolta in veste di formatrice o formatore:
- prestazioni eccezionali.

INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PICCHETTO E PER INTERVENTI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO

CCL appendice 7, art. 11

In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso un supplemento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale in contanti della compensazione in tempo sono disciplinate nel quadro della partecipazione aziendale

Nel caso di pagamento del supplemento di tempo, per l'indennizzo in contanti delle collaboratrici e dei collaboratori che rilevano il tempo di lavoro si applicano i seguenti tassi:

- · per ogni minuto CHF 0.64;
- · per ogni ora CHF 38.40.

Alle collaboratrici e ai collaboratori senza rilievo del tempo di lavoro viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni una somma forfetaria di CHF 500.— per il servizio di picchetto con grado di disponibilità «elevato» e «normale» o CHF 250.— per quello con grado di disponibilità «limitato».

Regolamenti FFS, K 133.1

SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ ELEVATO

Condizioni: attesa in un raggio definito affinché in caso d'allarme sia possibile un intervento immediato sul posto (entro ca. 3 fino a 15 minuti).

Compensazione in tempo:

- tra le ore 07.00 e le ore 17.00: 21 minuti all'ora;
- tra le ore 17.00 e le ore 07.00: 6,5 minuti all'ora.

SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ NORMALE

Condizioni: allarme telefonico cellulare o pager (se del caso conferma entro 15 minuti); attesa in un raggio definito caso per caso; intervento sul posto se necessario.

Compensazione in tempo:

- tra le ore 07.00 e le ore 17.00: 19 minuti all'ora,
- tra le ore 17.00 e le ore 07.00: 6 minuti all'ora.

SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ MEDIO

Condizioni: allarme telefonico, cellulare o pager, conferma entro 15 minuti; in linea di massima nessun raggio di attesa definito e nessun intervento sul posto.

Compensazione in tempo:

per un turno di picchetto di una settimana (7 giorni) 392 minuti. I giorni singoli possono essere cumulati in una settimana di picchetto. In caso di meno di sette giorni consecutivi, per ogni turno di picchetto viene concesso un supplemento di tempo di 56 minuti.

SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ LIMITATO («LEGGERO»)

Condizione: intervento occasionale, al più tardi 6 ore dopo l'allarme. Compensazione in tempo:

viene disciplinata caso per caso dalla direzione della DG; per un turno di picchetto di una settimana (7 notti e sabato/domenica) ammonta a 242 minuti (1/4 della compensazione in tempo del servizio di picchetto normale).

INDENNITÀ PER IMPIEGHI STRAORDINARI

CCL, appendice 7, art. 12

Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposti a portare sempre con sé un telefono cellulare, senza avere l'obbligo d'intraprendere il lavoro in caso di allarme, hanno diritto a un'indennità di CHF 30.— in caso d'impiego presso il domicilio in ragione di un simile allarme. Qualora

sia necessario lasciare il domicilio per intraprendere il lavoro, si applica il capo verso 3.

I membri dell'organizzazione di milizia della Difesa dell'impresa hanno diritto globalmente per un anno civile (in sostituzione dell'indennità in caso di interventi effettivi) a CHF 500.—.

Le collaboratrici e i collaboratori che intraprendono volontariamente il lavoro al di fuori del proprio domicilio per eliminare perturbazioni d'esercizio o le conseguenze provocate da cause di forza maggiore hanno diritto a un'indennità di CHF 90.— per intervento.

ALTRE INDENNITÀ

CCL. art. 97

L'impiego di un'assistente clienti o un assistente clienti in qualità di capo assistenza clienti è compensato con un'indennità; i dettagli sono regolamentati a parte.

Per il servizio di picchetto o per altri impedimenti al tempo libero possono essere concessi supplementi di tempo o corrisposte indennità.

Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate indennità, in modo particolare per

- aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi sono regolamentati nel quadro della partecipazione aziendale, in funzione del settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati con le parti che hanno sottoscritto il contratto in un accordo particolare;
- · lavori da compiere in galleria.

RIMBORSO DELLE SPESE

CCL, appendice 7, art. 6

Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo di lavoro concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate sulla base delle seguenti disposizioni.

Se l'impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese.

Se il luogo d'impiego si trova in un raggio di 15 minuti, comprendente

il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino a quello concordato contrattualmente, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese ai sensi di questa cifra.

La collaboratrice o il collaboratore che deve consumare a proprie spese un pasto principale al di fuori del luogo di lavoro può rivendicare le spese effettive dietro presentazione del giustificativo fino a un massimo di CHF 20.—. Come pausa per la ristorazione si computa il tempo effettivo, almeno però 30 minuti.

Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive su presentazione del qiustificativo, comunque al massimo CHF 15.—.

In luogo del rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il personale viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un'indennità giornaliera forfetaria di CHF 19.—. L'importo viene dimezzato se il turno di lavoro è inferiore alle cinque ore.

In una decisione CCL, è stato concordato che i dipendenti della maggior parte delle unità organizzative di I-VU (Infrastruttura, disponibilità e manutenzione) come pure del settore I-NAT-TC-BIH (manutenzione Telecom) hanno diritto ad un'indennità giornaliera forfettaria di 19 franchi come rimborso spese per i pasti fuori sede.

Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustificativo, vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento e di colazione in un alloggio di classe media.

In casi motivati, in particolare per i viaggi all'estero, possono essere rimborsate le spese effettive, su presentazione dei relativi giustificativi.

In casi motivati, in particolare per impieghi fuorivia di lunga durata, possono essere concordate regolamentazioni speciali.

CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE PER MOTIVI PROFESSIONALI

CCL, appendice 7, art. 7

Le spese di trasloco sono rimborsate dalle FFS se il trasferimento in un altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d'organizzazione aziendale. In caso di cambiamento volontario del posto di lavoro, le FFS possono partecipare alle spese.

UTILIZZAZIONE DI VEICOLI PRIVATI PER COMPIERE VIAGGI DI NA-TURA PROFESSIONALE

CCL, appendice 7, art. 8

L'indennità per le corse accordate comporta, per

- · le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso;
- le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi per ogni chilometro percorso;
- · i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro percorso.

SPESE PER TAXI

CCL, appendice 7, art. 9

Alle collaboratrici e ai collaboratori che terminano il lavoro dopo le ore 22 o che cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non possono usufruire di nessun mezzo di trasporto adatto per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro o viceversa, sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per prendere un taxi, però al massimo CHF 15.— per corsa.

RIMBORSO DI SPESE SUPPLEMENTARI

CCL, appendice 7, art. 10

Le spese supplementari comprendono tutte le spese che sono in diretta relazione con un impiego lavorativo e che non rientrano nelle cifre precedenti. Si tratta di spese per l'uso di mezzi di trasporto regionali, di taxi, altre spese ecc.

Queste spese sono rimborsate in funzione dell'onere e su presentazione del relativo giustificativo.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE (FVP)

AVENTI DIRITTO

Hanno diritto alle facilitazioni di viaggio collaboratrici e collaboratori, pensionati, coniugi, figli, vedove e vedovi e concubini (anche dello stesso sesso).

OFFERTA DI BASE

L'offerta di base è costituita dall'abbonamento generale per collaboratori (AG FVP).

La collaboratrice o il collaboratore che vi rinuncia per motivi fiscali o finanziari, riceve gratis un abbonamento metà prezzo per collaboratori che dà diritto all'offerta complementare. I suoi famigliari perdono però il diritto alle FVP e alla FIP.

L'offerta complementare prevede una riduzione del 50 percento su parte dell'offerta commerciale. Questa contempla almeno l'abbonamento metà prezzo FVP per collaboratrici e collaboratori e i loro famigliari, il cambio classe per l'AG-FVP, l'AG-FVP per famigliari e pensionati, la carta giornaliera FVP e la carta per più giorni FVP.

Le singole aziende hanno la facoltà di estendere l'offerta in favore del personale, ma non di ridurla.

È possibile ottenere anche una carta turistica complementare all'AG-FVP al prezzo di CHF 100.

LE FVP IN BREVE

Collaboratrici e collaboratori che lavorano almeno al 50% per un'azienda avente diritto alle FVP.	AG FVP	Corrisponde all'AG normale, comprese le aziende di trasporto urbano. Non vi saranno più soluzioni particolari per le imprese di montagna. Collaboratrici e collaboratori possono rinunciare per motivi fscali all'AG FVP. In sostituzione, essi ricevono un abbonamento a ½ prezzo gratuito ed esente da imposte, ma perdono il diritto alle FVP e alla FIP. I famigliari ricevono un abbonamento ½ prezzo normale e perdono anch'essi il diritto alle offerte FVP e FIP.
Collaboratrici e collaboratori con un rapporto d'impiego dal 20 al 49% presso un'azienda avente diritto alle FVP.	Abb. ½ prezzo FVP	Abbonamento metà prezzo FVP: per collaboratrici e collaboratori che lavorano per un'azienda avente diritto dal 20 al 49 percento. Dà diritto ad un AG-FVP a tempo parziale.
Famigliari, Pensionati e loro famigliari	Abb. ½ prezzo FVP	I famigliari di titolari di un AG FVP, nonché i pensionati e i loro famigliari ricevono un abbonamento ½ prezzo per collaboratori che dà diritto all'offerta complementare FVP.

OFFERTA COMPLEMENTARE

Carte giornaliere FVP CHF 37.50 in 2°, 63.50 in 1° classe

Carta per più giorni FVP CHF 225.- in 2°, CHF 381.- in 1°

(6x)

AG FVP per Seniori CHF $\underline{1440.-}$ in 2^{α} , (Pensionati) CHF $\underline{2420.-}$ in 1^{α}

AG FVP per famigliari 50% dell'AG Plus normale

(Partner o Familia)

Cambio di classe giornaliero CHF 26.-; CHF 156.- (6x)

FVP

L'AG FVP per la 1^{α} classe Livello di esigenze K e superiori (e contratti CO)

gratis.

Livello di esigenze D-F (dai 50 anni) e livello

funzionale G-J CHF 280.-.

Livello di esigenze A-C e livello funzionale D-F

(fino a 49 anni) CHF 430.-.

AG-FVP A TEMPO PARZIALE

Raggio 1 e 2 CHF 1828.- in 2^{α} classe

CHF 2985.- in 1ª classe

Raggio 3 CHF 2559.– in 2^{α} classe

CHF 4179.- in 1ª classe

Carta complementare CHF 100. turistica all'AG FVP (valida 1 anno)

dà diritto alla libera circolazione su Brienz-Rothorn-Bahn, Gornergratbahn, Jungfraubahnen (JB, WAB, SPB, Harder- und Firstbahn), Ferrovia Monte Generoso, Transports Montreux-Vevey-Riviera, Mürren-Allmendhubel, Niesenbahn, Pilatus-Bahnen, Stanserhorn-Bahn.

VALORE FISCALE

La parte privata dell'AG-FVP è dichiarata come componente salariale al punto 2.3 del certificato di salario. Il valore imponibile corrisponde a quello commerciale

FORNITURA DI UN AG FVP GRATUITO O A PREZZO RIDOTTO A PENSIONATI

Le riduzioni di prezzo degli AG FVP sino al 20% per i pensionati non devono essere giustificati tramite il certificato di salario. Per collaboratrici e collaboratori che beneficiano di uno sconto maggiore, questa prestazione deve essere dichiarata come rendita di pensionamento sul certificato di salario (per esempio, in caso di riduzione del 50%, il 30% deve essere dichiarato come prestazione monetaria sensibile).

FORNITURA DI UN AG FVP GRATUITO O A PREZZO RIDOTTO AI FAMIGLIARI

In caso di AG FAVP rimesso gratuitamente o a prezzo ridotto al o al coniuge, alla concubina o al concubino, al o alla partner registrata dello stesso sesso, ai figli della collaboratrice o del collaboratore attivo o pensionato che vivono nella stessa economia domestica, la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo commerciale, deve essere dichiarata come prestazione salariale accessoria imponibile alla cifra 2.3 del certificato di salario.

CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO

CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO

IN CASO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO A CAUSA DI PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE

CCL FFS, art. 161 a 166 e appendice 8 CCL FFS Cargo, art. 161 a 164

CRITERI D'ENTRATA AL CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO

Durante la validità del CCL, FFS e FFS Cargo SA non possono licenziare la collaboratrice o il collaboratore che ha perso il posto di lavoro a seguito di un progetto di riorganizzazione o razionalizzazione, nemmeno in misura parziale, ossia sotto forma di riduzione del grado d'impiego. Questo divieto vale a condizione che il rapporto d'impiego presso FFS o FFS Cargo SA duri da almeno quattro anni al momento della soppressione del posto.

Se non viene individuata una soluzione adeguata, le FFS offrono la possibilità di beneficiare del Centro del mercato del lavoro. Al termine di una fase di prevenzione, la cui durata è definita in modo vincolante dal CCL in sei mesi, le persone vengono ammesse all'unità organizzativa Centro del mercato del lavoro (AMC), istituita a tale scopo. La prassi delle FFS prevede che collaboratrici e collaboratori con problemi di salute importanti, come pure coloro che hanno superato i 58 anni di età, seguano il processo di riorientamento nella precedente unità organizzativa.

Collaboratrici e collaboratori che al momento della perdita del posto di lavoro non avevano ancora lavorato per le FFS o FFS Cargo per almeno quattro anni, hanno diritto unicamente alla fase di prevenzione di sei mesi. Viene loro offerta l'opportunità di cercare un posto, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda e in questa fase possono contare su un valido aiuto del loro datore di lavoro. Se questo reimpiego interno non è possibile, FFS e FFS Cargo hanno la facoltà di disdire il rapporto di lavoro.

TERMINE DI DUE ANNI

Per tutte le parti interessate, sarebbe vantaggioso se il riorientamento potesse essere concluso il più presto possibile. Per questo motivo, il CCL prevede un termine di due anni. Il superamento di tale termine non può però costituire un motivo di licenziamento.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (REGOLAMENTAZIONE PER LE SPESE)

Tra la direzione del nuovo orientamento professionale e la collaboratrice o il collaboratore viene definito un «accordo di collaborazione» che regola le caratteristiche principali della collaborazione e le rispettive responsabilità. Questo accordo contempla anche un punto particolare per la regolamentazione dei rimborsi spese. Importante: l'accettazione di questa regolamentazione da parte della collaboratrice o del collaboratore è assolutamente facoltativa. In caso di rifiuto (semplicemente stralciando il passo dall'accordo), il rimborso spese deve avvenire secondo le modalità previste dal CCL FFS.

SALARIO DURANTE IL SOGGIORNO AL CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO AMC

Nei primi 6 mesi dall'arrivo all'AMC il salario rimane immutato e viene in seguito progressivamente ridotto nei due — tre anni successivi, ma non può scendere al di sotto del valore massimo del livello di esigenza «C». Nei casi di rigore è possibile rinunciare alla riduzione. Questi casi vengono chiariti con il servizio sociale FFS. La riduzione salariale costituisce una modifica del contratto di lavoro e, se la legittimità dovesse essere contestata, deve essere comunicata dall'AMC sotto forma di decisione formale. Lo stipendio determinante per i contributi alla cassa pensioni può essere lasciato al 100% su richiesta del lavoratore o della lavoratrice. L'assicurato attivo può inoltre aumentare liberamente il suo contributo di risparmio di altri due punti

percentuali. Questa modifica è possibile ogni anno.

Il salario di collaboratrici e collaboratori con obbligo di assistenza e un reddito annuo lordo **fino a** CHF 120 000.— viene ridotto come seque:

- Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 95% del salario:
- · Dopo dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 90% del salario;
- · Dopo 24 mesi nel Centro del mercato del lavoro: 85% del salario;
- Dopo 36 mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario.
 Collaboratrici e collaboratori senza obbligo di assistenza e un reddito annuo lordo fino a CHF 120 000.—:
- Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 90% del salario:
- · Dopo dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 85% del salario;
- Dopo 24 mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario. Collaboratrici e collaboratori con obbligo di assistenza e un reddito annuo lordo **superiore a** CHF 120 000.—:
- Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 90% del salario precedente, ma non meno di CHF 114 000.-;
- Dopo altri sei mesi nel Centro del mercato del lavoro: 85% del salario precedente ma non meno di CHF 108 000.—;
- Dopo altri dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario precedente ma non meno di CHF 102 000.-;
- Dopo altri dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario ma non meno di CHF 96 000.—.

Collaboratrici e collaboratori senza obbligo di assistenza e un reddito annuo lordo superiore a CHF 120 000.—:

- Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 90% del salario precedente ma non meno di CHF 108 000.-;
- Dopo altri sei mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario precedente ma non meno di CHF 102 000.-;
- Dopo altri dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 70% del salario precedente ma non meno di CHF 96 000.-.

PIANO D'AZIONE. NUOVO LAVORO ADEGUATO

Nell'ambito del Centro del mercato del lavoro, con l'interessato/a viene concordato un piano d'azione da attualizzare costantemente. Dato che il mancato rispetto di questo piano d'azione può portare a provvedimenti del diritto del lavoro, viene concesso un periodo di riflessione di tre giorni lavorativi. La durata di questo periodo può essere prolungata previa una tempestiva richiesta. È pure possibile richiedere correzioni e complementi alle note anche dopo la scadenza di questo periodo di riflessione.

I criteri per un nuovo lavoro adeguato sono formulati all'art. 7 dell'appendice 8, in modo che vi è ancora un certo margine di interpretazione. Il nuovo posto non è tuttavia da considerare adeguato se non soddisfa anche solo uno dei criteri o se la situazione personale non è stata considerata a sufficienza. I criteri sono:

- Le attività future sono adeguate alle attività fino ad allora svolte, alla formazione, al grado di occupazione, alla lingua e all'età.
- Il tragitto per recarsi al lavoro, calcolato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, dura al massimo due ore per tragitto.
- · Gli orari di lavoro sono analoghi a quelli dell'attività di provenienza.

CONVENZIONI D'USCITA

A seconda della situazione, capita che le FFS propongano alla collaboratrice o al collaboratore una convenzione d'uscita, la cui accettazione è però assolutamente volontaria. Raccomandiamo anche in questo caso di chiedere un periodo di riflessione e, prima della firma, richiedere l'assistenza giuridica professionale SEV.

PERDITA DEL POSTO DI LAVORO DOPO I 58 ANNI DI ETÀ

Le collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto dopo il 58° anni d'età, rimangono nella divisione o nel settore centrale, a meno che non possa essere offerto loro un lavoro adeguato. I criteri relativi al posto di lavoro adeguato sono gli stessi di quelli elencati all'appendice 8, art. 7 (vedi sopra). Non vi è però alcuna riduzione del salario né un passaggio al nuovo orientamento professionale (AMC).

CONSULENZA GIURIDICA TEMPESTIVA

Da parte nostra, consigliamo di contattare l'assistenza giuridica professionale del SEV prima di firmare qualsiasi documento, in particolare nei seguenti casi:

- Elaborazione di piani d'azione, direttive, accordi e minacce di licenziamento corredate da aspettative e condizioni esagerate da parte del NOP.
- Incertezza nei confronti di proposte di posti li lavoro a termine oppure di più posti di lavoro interni e/o esterni al SEV.
- Incertezza sul rispetto di tutti i criteri per un posto adeguato, oppure sull'adeguata considerazione della propria condizione personale.
- L'opportunità di invocare il caso di rigore nei confronti della prospettata riduzione salariale.
- Convenzioni di uscita o di formazione ulteriore.
- · Modelli di prestito a datori di lavoro esterni alle FFS.
- · Qualora dovessero sorgere problemi di salute.

TEMPO
DI LAVORO
CONGEDI
VACANZE

TEMPO DI LAVORO

CCL, art. 49-78 / Appendici 4 e 5

CAMPO D'APPLICAZIONE LDL

CCL, Art. 50 / Appendice 4 e 5

Devono essere rispettate le disposizioni della Legge sulla durata del lavoro (LDL), della Ordinanza concernente la LDL (OLdL) o della Legge sul lavoro (LL) nonché le altre disposizioni di legge.

Il CCL contempla le deroghe convenute secondo l'articolo 21 LDL. In un'istruzione interna delle FFS (K 134.1) è stabilito quali collaboratrici e collaboratori sono assoggettati all'appendice 4 (LDL) e quali all'appendice 5 (LL).

SETTIMANA DI CINQUE GIORNI

CCL, art. 52

Vige in linea di principio la settimana di cinque giorni. Per le collaboratrici e i collaboratori assoggettati alla LDL si distingue tra la settimana d'esercizio e la settimana di cinque giorni ininterrotti ai sensi dell'appendice 4.

Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l'attribuzione del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo.

La settimana d'esercizio di cinque giorni viene realizzata mediante l'attribuzione dei giorni di riposo e dei giorni di compensazione, in modo tale da avere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni ininterrotti.

MODELLO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

CCL, art. 54

Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte le forme. Il modello concordato tra la collaboratrice o il collaboratore e il superiore dev'essere stabilito per iscritto.

In caso di cambiamento del grado di occupazione o di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale occorre definire per iscritto in particolare i seguenti punti:

- · grado di occupazione;
- modello di lavoro a tempo parziale, per es. riduzione giornaliera del tempo di lavoro o giorni liberi supplementari;
- momento di fruizione dei giorni liberi supplementari, per es. a cadenza settimanale, mensile o a blocchi;
- impieghi nel fine settimana nel caso della settimana d'esercizio di cinque giorni.

TELEL AVORO

CCL, art. 55

Il telelavoro è possibile d'intesa (codecisione) tra il superiore diretto e la singola collaboratrice o il singolo collaboratore.

CONTO DEL TEMPO PERSONALE

Per ciascuna collaboratrice e per ciascun collaboratore sino al livello di esigenza J viene tenuto un conto personale. Dal livello di esigenza K, il tempo di lavoro viene regolato tra le parti contraenti.

DURATA GIORNALIERA DEL LAVORO

CCL. art. 56

DURATA GIORNALIERA DEL LAVORO PRESTABILITA

Sulla base della settimana di 41 ore, la durata giornaliera del lavoro prestabilita per le collaboratrici e i collaboratori occupati a tempo pieno è di 492 minuti.

Per le collaboratrici e i collaboratori occupati a tempo parziale, la durata giornaliera del lavoro prestabilita ai sensi del capoverso 1 si riduce in funzione del grado d'occupazione, indipendentemente dal modello di tempo di lavoro.

MODELLI DI TEMPO DI LAVORO

CCL. art. 53

Nel quadro delle BAR possono essere convenuti altri modelli di durata del lavoro. Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso equivalenti alle norme del CCL.

Le FFS sostengono modelli di tempo di lavoro incentrati su una determinata località e finalizzati a una ben precisa categoria di personale. Essi devono soddisfare gli interessi dei team, delle collaboratrici e dei collaboratori, le esigenze della clientela e rispettare, per quanto concerne l'impiego del personale, i criteri dettati dagli imperativi economici. In questo ambito alla collaboratrice o al collaboratore va accordata la massima libertà d'azione nel gestire il proprio tempo di lavoro.

TEMPO DI LAVORO

CCL, art. 61 e appendice 4, art. 11

È considerato tempo di lavoro quello durante il quale le collaboratrici e i collaboratori sono occupati nell'azienda.

Sono inoltre considerati tempo di lavoro:

- a. le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione e i tempi di viaggio, cioè il tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro all'altro, all'interno di un turno di lavoro;
- b. le pause fuori del luogo di lavoro; senza computo sulla durata massima del lavoro
- c. i seguenti supplementi per lavoro notturno:
 - 10% per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24 (supplemento per lavoro notturno 2):
 - 30% per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per quello svolto tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4 (supplemento per lavoro notturno 1);
 - 40% anziché 30% a partire dall'anno civile nel quale la collaboratrice o il collaboratore compie 55 anni (supplemento per lavoro notturno 3).

I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base della durata effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati nel calcolo del turno di lavoro. Il supplemento di tempo del 10% per collaboratrici e collaboratori oltre i 55 anni (supplemento notturno 3) viene concesso in giorni interi

- d. altri supplementi di tempo e importi forfettari;
- colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio delle ore di viaggio si considera il luogo di lavoro o il luogo di domicilio, e si tiene conto di quello più vicino al posto dove ha luogo il colloquio.

DURATA ANNUA DEL LAVORO PRESTABILITA

CCL, art. 58

La durata annua del lavoro prestabilita viene calcolata moltiplicando la durata giornaliera prestabilita per i giorni di lavoro prestabiliti.

Per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a tempo pieno ammonta quindi a:

- a. 2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli di 366 giorni con 53 sabati:
- b. 2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati;
- c. 2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati.

ASSEGNAZIONE DEL LAVORO

CCL. art. 66

Affinché la durata annua del lavoro prevista possa essere rispettata le FFS, d'accordo con le collaboratrici e i collaboratori o nell'ambito della partecipazione aziendale, possono attribuire anche altri lavori ragionevolmente accettabili.

TEMPI DI ATTESA

CCL, appendice 4, art. 14

I seguenti tempi di attesa sono considerati tempo di lavoro qualora, nel singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti:

- · attesa di coincidenze:
- tempo d'attesa intercorrente fra l'arrivo del treno e l'inizio del lavoro;
- tempo d'attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno.

I tempi di attesa di oltre 30 minuti nel singolo caso valgono come pause.

Se sono soddisfatte le condizioni necessarie per considerare le pause come tempo di lavoro, bisognerà procedere al rispettivo computo del tempo.

ASSENZE

CCL, art. 62

In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero, sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze pagate che durano un giorno intero, in conformità con l'appendice 6 viene conteggiata la durata giornaliera del lavoro prestabilita.

OCCASIONI DI FORMAZIONE INTERNE ALL'AZIENDA

CCL. art. 64

Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano un giorno intero si computano, indipendentemente dal grado d'occupazione, 492 minuti e l'eventuale tempo di viaggio. Non è accordato nessun supplemento di tempo.

Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella in cui si svolge la formazione.

SCHEDE DI CONGEDO E EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DAL SINDACATO

CCL. art. 65

Nel caso di assenze che durano un giorno intero, in conformità con l'appendice 6, per attività che comportano la consegna di schede di congedo o per partecipare a formazioni promosse dal sindacato, sono computati 492 minuti senza tener conto del grado d'occupazione.

VIAGGI ALL'ESTERO

CCL, appendice 5, art. 8

Per i viaggi compiuti all'estero dal personale amministrattivo, il tempo che intercorre fra le ore 22 e le ore 6 è considerato tempo di riposo.

ASSENZE DI NATURA PRIVATA

CCL, art. 63

Per le assenze di natura privata (per recarsi dal medico o per assenze simili) non è lecito annotare tempo di lavoro.

Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso un abbuono in tempo; la decisione a questo proposito spetta all'unità organizzativa che ne ha la competenza, dopo averne discusso con la consulente o il consulente HR competente.

LAVORO STRAORDINARIO

DEFINIZIONE

CCL, art. 69 e app. 4, art. 12 (con modifiche del 01.01.2020)

Nel caso delle collaboratrici e dei collaboratori assoggettati alla LDL, il lavoro supplementare sorge quando il tempo di lavoro giornaliero prescritto, scelto o concordato viene superato di più di 15 minuti per motivi aziendali. In caso di superamento di oltre 15 minuti, il tempo di lavoro aggiuntivo complessivo è considerato lavoro straordinario. Se il superamento è sino o uguale a 15 minuti, il lavoro aggiuntivo è considerato tempo di lavoro. Per le collaboratrici e i collaboratori impiegati secondo la LL, il lavoro supplementare sussiste solo se è ordinato dal superiore. Gli averi in ore supplementari sono certificati alla fine di ogni mese. I saldi di ore supplementari devono essere compensati in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio. La fruizione avviene d'intesa tra il superiore e la collaboratrice o il collaboratore sotto forma di minuti, ore o giorni interi. Il saldo del lavoro straordinario a fine anno sarà pagato con un supplemento del 25% con lo stipendio del mese di marzo dell'anno sequente.

PAGAMENTO DEGLI AVERI IN TEMPO

Per il calcolo sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento del pagamento.

L'indennità oraria da versare è calcolata sulla base dell'importo annuo (salario + garanzie salariali al momento del pagamento) diviso per 2050, nel caso del lavoro supplementare moltiplicato per un supplemento del 25%.

TURNO DI LAVORO

CCL, appendice 4, art. 20, 21

DEFINIZIONE/DURATA: 11 ORE

Il turno di lavoro è costituito dalle ore di lavoro e dalle pause.

Il turno di lavoro per il personale sottoposto alla LdL non deve superare le undici ore nella media di 28 giorni oppure in una rotazione completa di turni.

DURATA MINIMA DEL LAVORO PER OGNI TURNO

CCL, appendice 4, art. 16

I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere previsti e assegnati a persone occupate a tempo pieno solo nel quadro delle BAR o in singoli casi, purché le persone interessate siano d'accordo.

COMPUTO DEL TEMPO DI LAVORO IN CASO DI CAMBIAMENTI AP-PORTATI ALL'ULTIMO MOMENTO

CCL FFS, appendice 4, art. 13

Se il turno di lavoro viene cambiato quando mancano meno di 36 ore all'inizio del lavoro o durante il suo svolgimento, viene computato almeno il tempo di lavoro del turno attribuito originariamente (più gli eventuali supplementi di tempo ma senza il servizio notturno 2 e 3).

CCL FFS Cargo, appendice 4, art. 13

Se, per motivi d'esercizio, il lavoro non può essere assunto nel momento previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a partire dalla ripresa prevista, a meno che le collaboratrici e i collaboratori non siano state/i informate/i al più tardi quattro ore prima della ripresa prevista. Eventuali casi di rigore vengono regolamentati tra le parti contraenti.

SERVIZIO DI PICCHETTO

CCL, appendice 7, art. 9

Come servizio di picchetto s'intende il periodo durante il quale la collaboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente deve essere raggiungibile in ogni momento per poter intervenire entro un termine prestabilito in caso di eventuali perturbazioni al di fuori della durata del lavoro (indennità pagine 20 e segg).

CONSEGNA DEL LAVORO

CCL, appendice 4, art. 15

Se è comprovata la necessità di effettuare una consegna e una presa in consegna diretta del lavoro nel medesimo luogo di lavoro, viene concesso il tempo di lavoro necessario a tale scopo.

PAUSE

CCL, appendice 4, art. 11

СОМРИТО

Vengono computati come tempo di lavoro:

- le pause fuori del luogo di lavoro, nella misura del 15%, rispettivamente del 30% del tempo che supera i 60 minuti di pausa fuori dal luogo di lavoro (OLDL, art. 17);
- in ragione del 30% le pause nel luogo di lavoro nella misura in cui il turno di lavoro ne preveda più di due (comprese quelle fuorivia).

Non vengono accordati supplementi di tempo per lavoro notturno per la parte delle pause che può essere computata come tempo di lavoro.

QUANTITÀ

Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause. Le pause possono, in via eccezionale, essere aumentate a tre, nell'ambito della norma di delegazione secondo la cifra 4 oppure — nel singolo caso — con il consenso delle collaboratrici e dei collaboratori interessati, qualora nei posti di lavoro minori con un volume di traffico esiguo le circostanze impongano tempi di presenza prolungati, imposti dall'orario, da parte della medesima collaboratrice o del medesimo collaboratore al fine di garantire il traffico mattutino e serale.

ASSEGNAZIONE

Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire una pausa solo nell'ambito della norma di delegazione <u>secondo l'appendice 4, art. 4</u> o, nel singolo caso, con l'assenso delle collaboratrici e dei collaboratori interessati.

Ciò non vale per le pause che devono essere assegnate, per motivi legati all'orario, subito prima o immediatamente dopo una corsa senza prestazione di lavoro oppure durante una tale corsa.

SUPPLEMENTI DI TEMPO

I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù dell'appendice 4, cifra 11, lettera c del CCL sono concessi anche per quelle interruzioni che contano come tempo di lavoro.

TURNO DI RIPOSO

LDL, art. 8; OLDL, art. 18

DEFINIZIONE

Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio. Ammonta ad almeno 12 ore nella media di 28 giorni. <u>Tra due giorni senza servizio può essere ridotto una volta a 11 ore.</u>

RIDUZIONE

Il turno di riposo può essere eccezionalmente ridotto nell'ambito della partecipazione aziendale o in singoli casi con l'accordo del personale interessato sino a 9 ore, ma deve ammontare in media ad almeno 12 ore, considerando i due turni di riposo successivi.

Nel servizio lavori, il turno di riposo può essere ridotto <u>a 10 ore una volta tra due giorni senza servizio, previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti (OLDL, art. 51).</u>

GIORNI I IRFRI

DIRITTO

CCL, art. 72 e appendice 4

Oltre ai giorni di vacanza, la collaboratrice o il collaboratore ha diritto a 63 giorni di riposo e almeno 52 giorni di compensazione all'anno.

Il numero dei giorni di compensazione corrisponde a quello di sabati nel rispettivo anno civile. Per ogni mese civile vanno accordati almeno quattro giorni di riposo e due di compensazione. I giorni di riposo e di compensazione devono essere attribuiti in maniera adeguata. Solo i giorni di riposo possono essere assegnati singolarmente. I giorni di compensa-

zione vengono attribuiti assieme a giorni di riposo. È data la possibilità di concordare, di comune intesa (su richiesta della persona interessata o delle FFS), un unico giorno di compensazione.

Per un giorno di compensazione occorrono 492 minuti, risp. 8,2 ore. In accordo con il superiore, il tempo di lavoro può essere compensato sotto forma di minuti, ore, mezze giornate o giorni interi.

COMPUTO NEL TEMPO DI LAVORO

I supplementi di tempo, le parti di pausa, i supplementi di tempo forfettari e il tempo di viaggio previsto dalla distribuzione vengono computati con l'eccezione dell'art. 61 CCL (supplemento notturno 3) nella durata media del lavoro giornaliera.

TEMPO INTERCORRENTE FRA GIORNI DI RIPOSO

CCL, appendice 4, art. 25 e 26

Nel limite del possibile non deve essere previsto un arco di tempo superiore a dieci giorni lavorativi e di compensazione fra due giorni di riposo; un
arco di tempo superiore a <u>dieci g</u>iorni è consentito solo in singoli casi, previo consenso delle collaboratrici e dei collaboratori coinvolti o nel quadro
della norma di delegazione <u>secondo l'appendice 4, art. 4</u>.

Un arco di tempo superiore a 13 giorni non è consentito.

Per ogni mese civile deve essere assegnato un fine settimana libero, composto da tutto il sabato e dall'intera domenica. Sono ammesse deroghe in singoli casi, con il consenso delle collaboratrici o dei collaboratori interessati o nel quadro della norma di delegazione secondo l'appendice 4, art. 4.

ATTRIBUZIONE

CCL, appendice 4, art. 24

Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso al luogo di domicilio. Se sono attribuiti uno o più giorni di riposo insieme con uno o più giorni di compensazione, d'accordo con la collaboratrice o il collaboratore, o nell'ambito della partecipazione aziendale, uno di questi giorni di compensazione può essere ridotto di un'ora.

RIPORTO

CCL, appendice 4, art. 27 e 24

Per ogni giorno libero in meno concesso occorre iscrivere i corrispondenti averi in tempo DAL (492 minuti in caso di lavoro a tempo pieno) in un conto separato dei giorni di compensazione. Qualora non vi siano i necessari averi in tempo DAL, l'azienda effettua un accredito corrispondente al fine di compensare la differenza a 0.

Il diritto minimo a giorni di compensazione deve orientarsi alla tabella di servizio e a una rotazione completa di turni. Durante la distribuzione deve generalmente essere assegnato un numero di giorni di compensazione equivalente a quello previsto in base alla media dei turni calcolata. Sono ammesse deroghe fino a un massimo di tre giorni. Deroghe maggiori sono possibili nell'ambito della codecisione.

DIRITTO AL MOMENTO D'INIZIARE IL LAVORO O DI LASCIARLO

CCL, appendice 4, art. 28

Il diritto a giorni di riposo e di compensazione qualora si assuma il lavoro o lo si lasci nell'arco dell'anno, o spettante alle collaboratrici e ai collaboratori il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato come segue, considerando la durata del lavoro:

- 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366. Viene effettuato un arrotondamento per eccesso all'unità successiva;
- 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366. Il calcolo è arrotondato all'unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all'unità superiore (arrotondamento commerciale).

Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collaboratore ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione, non verrà stabilita alcuna compensazione a suo carico, fatta riserva per il capoverso seguente.

Se il rapporto di lavoro è stato sciolto volontariamente o per propria colpa, i giorni di riposo e di compensazione accordati in eccesso saranno compensati con giorni di vacanza ancora da godere.

RIDUZIONE

CCL, appendice 4, art. 29

In caso di assenze in giorni interi per malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo non pagato, congedo di perfezionamento professionale pagato in parte o totalmente, o qualora si venga sospesi o esonerati dal lavoro, il diritto ai giorni di riposo e di compensazione per la settimana d'esercizio di cinque giorni viene ridotto. Per la riduzione si tiene inoltre conto delle assenze in giorni interi per svolgere il servizio obbligatorio svizzero, purché si tratti di più di sei giorni consecutivi. I giorni durante i quali si è dovuto abbandonare il lavoro per malattia o infortunio non vengono considerati.

Le assenze durante giorni interi a causa di malattia o infortunio, sino a cinque giorni complessivi per anno civile, non comportano alcuna riduzione. Qualora queste assenze si protraggano complessivamente per più di cinque giorni nell'arco di un anno civile, il diritto ad avere giorni di riposo e di compensazione viene decurtato a contare dal primo giorno d'assenza.

In caso di capacità al lavoro provvisoriamente ridotta per ragioni mediche, i giorni di riposo e di compensazione non sono ridotti. Quelli concessi contano come giorni interi.

La riduzione è calcolata come seque:

- 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata dell'assenza e divisi per 365 o 366, senza contare le frazioni di giorno;
- 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata dell'assenza, divisi per 365 o 366. Il calcolo è arrotondato all'unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all'unità superiore (arrotondamento commerciale).

Nel caso di assenza protratta per l'intero anno non sorge alcun diritto a giorni liberi.

GESTIONE DEL TEMPO E VALORI LIMITE

NORME PER COLLABORATRICI E COLLABORATORI IMPIEGATI A TURNI

CCL, appendice 4, art. 6-8 (con modifiche del 01.01.2020)

I valori limite alla fine del periodo di conteggio si attestano a +80 ore e -25 ore. L'obiettivo consiste nel fare in modo che il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio sia compreso tra 0 = +41 ore. I valori limite nel corso dell'anno si attestano a +100 e -40 ore.

Nelle BAR possono essere definiti altri valori limite nel corso dell'anno. Ogni mese, gli averi in tempo vengono paragonati con i valori limite. Se i valori limite sono superati, il/la superiore verifica sulla base della ripartizione dei turni se il loro rispetto può essere garantito entro la fine dell'anno in corso. Se ciò non è possibile, il/la superiore deve concordare con il collaboratore/la collaboratrice il modo di utilizzare, rispettivamente di costituire l'avere di tempo variabile, adeguando la pianificazione in modo da rientrare nei limiti entro la fine dell'anno. La responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e il relativo controllo dei conti del tempo competono ai superiori. Il collaboratore/la collaboratrice collabora al rispetto dei valori limite.

I saldi del tempo <u>che superano 41 ore</u> sono iscritti in un conto separato dei giorni di compensazione, il cui saldo del tempo è destinato fondamentalmente alla fruizione di giorni di compensazione supplementari.

Il conto separato dei giorni di compensazione è così composto:

- a. accrediti di tempo per giorni liberi in meno concessi;
- accrediti di tempo risultanti dal tempo di lavoro eccedente a metà anno rispetto al valore limite superiore nel corso dell'anno ai sensi dell' art. 6 capoverso 4;
- durata annua del lavoro ai sensi del capoverso 2, purché il saldo non ammonti ancora a 55 ore.

I saldi di tempo da 0 a 25 ore sono riportati all'anno successivo.

Se è sorto un saldo negativo a causa di mora del datore di lavoro, questo viene riportato a 0 alla fine del periodo di conteggio. I giorni liberi risultanti dai saldi di tempo ai sensi della cifra 7 capoverso 3 (conto dei giorni di compensazione) sono assegnati al più tardi mediante la distribuzione mensile in codiscussione.

Questi averi possono essere compensati nel corso del mese corrente di comune accordo (codecisione) sotto forma di minuti, ore e giorni interi.

DISPOSIZIONI PER COLLABORATRICI E COLLABORATORI CON AUTONO-MIA PARZIALE O TOTALE NELLA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

CCL, appendice 4, art. 9

I valori limite alla fine del periodo di conteggio si attestano a +80 e -25 ore. L'obiettivo consiste nel fare in modo che il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio sia compreso tra -25 e +25 ore. I valori limite nel corso dell'anno si attestano a +100 e -40 ore.

Nelle BAR possono essere definiti altri valori limite nel corso dell'anno.

La responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e il relativo controllo dei conti del tempo competono alle collaboratrici e ai collaboratori. Il superiore offre il proprio sostegno per il rispetto dei valori limite. I saldi del tempo vengono riportati all'anno successivo.

Se è sorto un saldo negativo a causa di mora del datore di lavoro, questo viene compensato alla fine del periodo di conteggio.

DURATA DEL LAVORO NEI SETTORI CENTRALI

CCL, appendice 5, art. 3 a 5

Il lavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, fra le ore 6 e le ore 20. Al superiore diretto incombe la responsabilità di garantire un servizio adeguato alle esigenze dei clienti.

Previo consenso del superiore diretto, è possibile lavorare volontariamente il sabato anziché in un altro giorno della settimana. In tal caso non sarà corrisposta alcuna indennità.

I valori limite durante il periodo di conteggio si attestano a +100 ore e -40 ore. Alla fine del periodo di conteggio il conto del tempo dev'essere

compreso tra -25 e +25 ore. Se un conto del tempo supera tali valori limite nel corso dell'anno, il superiore d'intesa (codiscussione) con la collaboratrice o il collaboratore deve pianificare il rientro nei valori limite entro l'anno civile corrente

La responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e il relativo controllo dei conti del tempo competono alle collaboratrici e ai collaboratori. Il superiore offre il proprio sostegno per il rispetto dei valori limite.

I saldi del tempo vengono riportati all'anno successivo. Se è sorto un saldo negativo a causa di mora del datore di lavoro, questo viene compensato alla fine del periodo di conteggio.

VACANZE

DEFINIZIONE

Una settimana di vacanza comprende cinque giorni lavorativi e due giorni liberi.

DIRITTO

CCL, art. 74

Per ogni anno civile sussiste il diritto alle seguenti vacanze:

- a. <u>sei settimane</u> sino all'anno civile, compreso, nel quale si compiono 20 anni:
- b. <u>cinque settimane</u> a partire dall'anno civile nel quale si compiono 21 anni:
- c. sei settimane a partire dall'anno civile nel quale si compiono 50 anni;
- d. sette settimane a partire dall'anno civile nel quale si compiono 60 anni

GODIMENTO

CCL, appendice 4, art. 31

Generalmente le vacanze durano da sabato a sabato. Una singola settimana di vacanza, o la prima, comprende cinque giorni lavorativi, due giorni di compensazione e un giorno di riposo. Le altre settimane di vacanza sono assegnate sotto forma di cinque giorni lavorativi, un giorno di compensazione e un giorno di riposo. Nell'ambito delle possibilità d'esercizio, può essere concessa come giorno di riposo anche la domenica successiva alle vacanze. Sono ammesse deroghe in singoli casi e previo consenso della collaboratrice interessata o del collaboratore interessato.

FINE DEL LAVORO PRIMA DELLE VACANZE

CCL, appendice 4, art. 32

Se l'ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze è un venerdì, il lavoro deve terminare al più tardi alle 22.00, su richiesta della collaboratrice o del collaboratore al più tardi alle 20.00.

Sono ammesse deroghe solo in singoli casi e previo consenso della colla-

boratrice interessata o del collaboratore interessato.

ATTRIBUTIONE

CCL, art. 76

Nel caso di una collaboratrice o un collaboratore che per ragioni mediche non può essere provvisoriamente impiegata/o durante tutto l'arco della giornata si dovrà, nel limite del possibile, evitare di attribuire le vacanze in quel lasso di tempo.

PERSONE OCCUPATE A TEMPO PARZIALE

CCL. art. 75

Chi è occupato a tempo parziale ha il diritto di beneficiare delle stesse vacanze accordate alle persone che lavorano a tempo pieno.

La durata media del lavoro giornaliero prestabilita secondo il grado d'occupazione sussiste anche durante le vacanze.

Alle persone impiegate a tempo parziale che lavorano in modo molto irregolare (grado d'occupazione oscillante, occupazione intercalata da interruzioni) può essere corrisposta, invece delle vacanze, un'indennità di vacanze

RIDUZIONE

CCL, art. 78

In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato, sospensione o esonero dal lavoro, il diritto alle vacanze viene ridotto come segue: quantità dei giorni di vacanza moltiplicata per la durata dell'assenza calcolata in giorni civili e divisa per 365 o 366 se l'anno è bisestile. Le frazioni di giorni sono trascurate.

In caso di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero, i primi 90 giorni non sono considerati.

Per le assenze dovute a un congedo non pagato superiore a 30 giorni, si procederà alla riduzione in conformità con il capoverso 1.

Le assenze per causa di malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero o congedo non pagato vanno cumulate per determinare la riduzione del diritto alle vacanze solo qualora i valori fissati ai capoversi 2 e 3 siano stati raggiunti.

DIRITTO AL MOMENTO D'INIZIARE IL LAVORO O DI LASCIARLO

CCL, art. 77

Il diritto di usufruire delle vacanze, qualora si inizi il lavoro o lo si abbandoni nel corso dell'anno civile, va computato come segue, in rapporto con la durata del lavoro: numero di giorni di vacanza (diritto annuo) moltiplicato per la durata in giorni del rapporto di lavoro e diviso per 365 o 366. Il calcolo è arrotondato all'unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all'unità superiore (arrotondamento commerciale).

DIRITTO AL MOMENTO DI LASCIARE IL LAVORO

CCL, art. 77, capoverso 5

I giorni di vacanza che al termine del rapporto di lavoro risultano essere fruiti in eccedenza possono essere conteggiati con giorni liberi non ancora goduti, oppure tramite il salario, solo qualora la collaboratrice o il collaboratore lasci le FFS per colpa propria. Lo scioglimento volontario del rapporto di lavoro non è considerato colpa personale.

FINE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

CCL, art. 77, capoverso 3 e art. 70-71

Gli averi in tempo (rispetto alla durata annua del lavoro o alle vacanze) alla fine del rapporto d'impiego vengono compensati in contanti nella misura del 100%. Averi di ore supplementari vengono compensati in contanti nella misura del 125%.

CONGEDI

CONCESSIONE DI CONGEDI

CCL, art. 79

Alla collaboratrice o al collaboratore che deve sospendere il lavoro per altri motivi che non siano imputabili a malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero sarà concesso un congedo purché ne faccia tempestiva richiesta. Il congedo può essere pagato, parzialmente pagato o non pagato.

CONGEDO PAGATO

CCL, appendice 6, art. 5

Per le seguenti assenze le FFS possono concedere un congedo pagato, nella misura di volta in volta citata:

Motivo del congedo	entità	Concessione ulteriore
Nozze (incluso il matrimonio civile e religioso) e nuovo matrimonio	3 giorni	sì
Nascita di un figlio <u>(congedo di paternità)</u>	20 giorni	entro un anno
Congedo in caso di adozione	10 giorni	entro un anno
Decesso della/del coniuge, dei genitori o di figli	3 giorni	sì
Decesso dei suoceri, di fratelli o sorelle, della cognata o del cognato, della nuora o del genero, dei nipoti o dei pronipoti	1 giorno	no
Decesso dei nonni, dei bisnonni, della zia o dello zio, compresi quelli del o della coniuge	1 giorno	no

Assenza per motivi familiari, quali per esempio: - cure da prestare a causa di un infortunio o una malattia improvvisa; - presenza al letto di morte. Il congedo può essere prolungato di	Fino a 2 giorni per ogni singolo caso 2 giorni al mas-	no
	simo	
Cura che il componente di una famiglia monoparentale deve prestare ai figli, a patto che la necessità di accudirli non possa essere adempiuta altrimenti	Fino a 5 giorni per ogni anno civile	no
Candidatura a posti messi a concorso	Il tempo neces- sario	no
Trasloco per motivi privati	1 giorno	sì
Trasloco per motivi professionali	2 giorni	sì
Colloqui con autorità (il congedo viene concesso solo in caso di convocazione, ma non se l'autorità è stata contattata di propria iniziativa.)	Il tempo neces- sario	no
Esercizio di una carica pubblica svizzera in totale	Fino α 15 giorni per ogni αnno civile	no
Anniversario di servizio		
per il 25° anno di lavoro	½ giornata	sì
per il 40° anno di lavoro	1 giorno	sì
Proscioglimento dagli obblighi militari	Fino α 1 giorno	no

CONGEDO PAGATO QUALE PRESTAZIONE VOLONTARIA

Per le seguenti assenze le FFS possono concedere un congedo pagato, nella misura di volta in volta citata:

Motivo del congedo	entità	Concessione
		ulteriore
Vigili del fuoco; solo per interventi in caso di	Il tempo	no
allarme, non per attività in veste di istruttore	necessario	
Esercitazioni e corsi destinati ai vigili del fuoco,	Fino a 3 gior-	no
ma non per essere formati come ufficiali o	ni per ogni	
comandanti	anno civile	
Sport attivo di competizione e sport attivo per	Per ogni	
disabili:	anno civile:	
- per i componenti della squadra nazionale	Fino a 10	no
– per i componenti delle giovani leve	giorni	no
	Fino a 5	
	giorni	
Direzione e assistenza prestate allo sport per	Fino α 5 gior-	no
disabili	ni per anno	
	civile	
Ricerca di un appartamento per motivi profes-	Fino a 2	no
sionali	giorni	
Partecipazione alle manifestazioni del	Il tempo	no
1° maggio nelle immediate vicinanze	necessario	
Partecipazione a incontri formativi promossi	Fino α 5 giorni	sì, dome-
dai sindacati (le associazioni del personale	nel corso di	niche e
che hanno sottoscritto il contratto stabiliscono	2 anni civili,	giorni festivi
quali corsi danno diritto a un congedo.)	al massimo 7	esclusi
	giorni durante	
	3 anni civili	

Protezione civile volontaria, se coperta dal questionario IPG	Fino a 2 set- timane per ogni anno civile	no
Gioventù e Sport (G+S), se coperto dal questionario IPG.	Fino a 5 gior- ni per ogni anno civile	no
Corso per monitori di giovani tiratori, se coperto dal questionario IPG	Fino a 3 gior- ni per ogni anno civile	no

CONGEDO DI MATERNITÀ

CCL, appendice 6, art. 8

La collaboratrice ha diritto a un congedo di maternità pagato di 18 settimane.

In caso di salario orario, la retribuzione da corrispondere durante il congedo si conformerà alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno preceduto l'inizio del congedo. Se lo desidera, la collaboratrice può avere al massimo due mesi di congedo prima del parto; il congedo inizia di regola al momento della nascita e al più tardi al momento in cui viene corrisposta l'indennità di maternità.

Se il bambino nasce morto dopo il sesto mese di gravidanza, la madre ha diritto a due mesi di congedo pagato. Il diritto alle vacanze non è decurtato a causa del congedo di maternità. Il diritto alle vacanze maturato durante il congedo non viene compensato in denaro se il rapporto di lavoro viene sciolto senza riprendere il lavoro.

ADOZIONE

CCL, appendice 6, art. 9

In caso di accoglienza di un minore da accudire ed educare in vista di una successiva adozione, le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a dieci giorni di congedo pagato, a condizione che il figlio adottivo non abbia an-

cora vissuto nella stessa economia domestica e sia minorenne. Il congedo deve essere fruito entro un anno.

In casi di salario orario, la retribuzione da corrispondere durante il congedo si conformerà alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno preceduto l'inizio del congedo.

CONGEDO EDUCATIVO

CCL, appendice 6, art. 10

Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore può essere concesso un congedo educativo non pagato della durata fino a tre mesi.

Di principio si deve usufruire del congedo durante i primi sei anni di vita del bambino.

CONGEDO PARZIALMENTE O INTERAMENTE PAGATO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CCL, appendice 6, art. 11

Le FFS possono accordare alla collaboratrice o al collaboratore congedi a scopo di formazione continua parzialmente o interamente pagati.

La formazione continua deve avere un nesso diretto con il campo d'attività della collaboratrice o del collaboratore e corrispondere alle esigenze della pianificazione del personale.

CONGEDO NON PAGATO

CCL, appendice 6, art. 12

In tutti i casi in cui ciò sia possibile va concesso un congedo non pagato, purché le condizioni vigenti per il personale e la quantità di lavoro da sbrigare lo permettano e ciò non comporti svantaggi per le FFS. Di norma il congedo non deve superare la durata di un anno.

Sono possibili deroghe in circostanze particolari. Per i primi 30 giorni, le FFS versano i contributi che il datore di lavoro deve corrispondere alla CP FFS; dal 31° giorno sarà la persona alla quale il congedo è stato accordato che dovrà assumersene l'onere.

CONGEDO PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DA SVOLGERE CON I GIOVANI

CCL, appendice 6, art. 13

La collaboratrice o il collaboratore ha diritto, fino al compimento del 30° anno d'età, a un massimo di cinque giorni di congedo non pagato in un anno civile per attività extrascolastiche con i giovani.

Le mansioni da compiere all'esterno della scuola includono incombenze direttive, d'assistenza o di consulenza, prestate a titolo gratuito nell'ambito del lavoro giovanile in un'organizzazione a carattere sociale o culturale.

Il diritto sussiste anche per la formazione e il perfezionamento necessari a tale scopo.

MODELLI DI PENSIONAMENTO F MODELLO DI DURATA DELLA VITA ATTIVA

Il CCL FFS e FFS Cargo, agli articoli 117—121, fornisce le basi legali per due modelli di pensionamento anticipato finanziati in misura cospicua dal datore di lavoro, per determinate categorie professionali: Valida (per il quale viene creata una fondazione) e Priora, oltre che per un modello di pensionamento Activa (per lavorare più a lungo in forma ridotta) e il modello di durata della vita lavorativa Flexa. I dettagli dei modelli sono regolati dalle parti sociali in convenzioni separate.

VALIDA

Collaboratrici e collaboratori di categorie professionali dal carico fisico elevato e basso salario possono andare in pensione due anni prima dell'età ordinaria di pensionamento, oppure ridurre il loro grado d'impiego dai 60 anni d'età. La fondazione Valida versa una compensazione salariale e i contributi di cassa pensioni.

Gli interessati vengono definiti in base alle catene di funzione, secondo le basi definite da Toco. Gli aventi diritto devono aver lavorato almeno 15 anni degli ultimi 20 in una delle categorie particolarmente gravose, rispettivamente gli ultimi 5 anni in una funzione definita.

Finanziamento: dall'1.5.2015 2,5 percento dello stipendio a carico delle FFS, 1 percento dello stipendio a carico del dipendente.

Prestazioni: sostituzione del salario per due anni, pari al 65% dello stipendio determinante. Il o la dipendente possono così disporre del 79% del reddito netto precedente. La compensazione salariale integrale viene versata negli ultimi due anni di lavoro e corrisponde circa al reddito di cui si disporrebbe tra AVS e CP a partire dall'età ufficiale di pensionamento. Siccome la fondazione Valida versa i contributi di cassa pensioni, vengono evitate future riduzioni di rendita di cassa pensioni.

Dal 60. anno di età é possibile ridurre il grado di impiego, in misura minima di almeno il 20 percento. La riduzione può essere aumentata con un secondo passo. Le riduzioni di grado di impiego non possono essere annullate. Questo pensionamento parziale anticipato deve essere concordato, per quanto riguarda il grado, con il superiore.

Guadagni accessori sono possibili sino ad un massimo di 15 000 CHF

Bisogna annunciarsi almeno 6 mesi prima di ricevere le prestazioni. (www.fondazione-valida.ch).

PRIORA

Per determinate categorie professionali dal carico fisico elevato o salario basso, le FFS favoriscono il ritiro anticipato completo o parziale dalla vita lavorativa, tramite il finanziamento dell'80% della rendita ponte, al più presto tre anni prima dell'età ordinaria di pensionamento. Il rimanente 20% è a carico del o della dipendente.

Gli interessati vengono definiti in base alle catene di funzione, secondo le basi definite da Toco. Gli aventi diritto devono aver lavorato almeno 15 anni in una delle categorie particolarmente gravose, rispettivamente gli ultimi 5 anni in una funzione definita.

Prestazioni: le possibilità e i dettagli riguardanti la rendita ponte sono descritti dal regolamento della CP FFS. La sola differenza è che l'80 percento viene finanziato dalle FFS. (Attenzione: la rendita ponte sostituisce la rendita AVS, ma non compensa la riduzione della rendita di cassa pensioni).

Troverete ulteriori indicazioni sulla rendita ponte al capitolo sulle assicurazioni sociali, alle pagine 71 e segg.

ACTIVA (LAVORARE MENO PIÙ A LUNGO)

I collaboratori possono ridurre il loro grado di impiego al più presto dai 60 anni d'età e lavorare in forma ridotta sino ad un massimo di 3 anni oltre l'età ordinaria di pensionamento. A seconda della struttura dell'accordo, la prestazione pensionistica può variare.

Il modello Activa é facoltativo e a disposizione di tutti e tutte le dipendenti, salvo chi é attribuito al modello Valida.

L'auspicio può essere espresso da entrambe le parti e occorre l'accordo della/del dipendente, superiore e della prossima istanza superiore. Un eventuale rifiuto deve essere motivato. Se un accordo non è possibile, la decisione compete alla prossima istanza superiore, con il coinvolgimento della consulenza HR.

Viene sottoscritto un contratto di durata determinata. Inizio: 1.5.2015

FLEXA

Regolamento FFS K 166.3

Modello di durata della vita lavorativa con possibilità di accumulo e compensazione individualizzate. Il modello è rivolto a tutte e tutti i dipendenti FFS e FFS Cargo, indipendemente dal livello delle sollecitazioni fisiche e dal salario.

<u>Vi sono annualmente le seguenti possibilità massime di capitalizza-</u>zione:

- a fine anno civile: fino a 41 ore al massimo nell'ambito degli averi in tempo relativi alla durata annua del lavoro conformemente all'art. 68 CCL FFS e CCL FFS Cargo. Per le collaboratrici e i collaboratori con inquadramento secondo «LDL a turni» devono rimanere obbligatoriamente 41 ore sul conto relativo alla durata annua del lavoro;
- · una settimana di vacanza oltre il minimo legale;
- indennità per lavoro domenicale <u>ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 96 CCL</u>
 <u>FFS e CCL FFS Carao;</u>
- indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 96 CCL FFS e CCL FFS Cargo;
- dall'1% fino al 7% delle fruizioni annue fisse oppure la metà o la totalità della 13a mensilità (quota di salario ai sensi dell'art. 104 capoverso 1 CCL FFS e CCL FFS Cargo).

<u>In linea di principio, la combinazione dei singoli elementi di capitaliz-</u>zazione non deve superare il valore indicativo di 150 ore.

Forme di compensazione: i saldi accumulati possono essere utilizzati unicamente per:

- · un congedo Flexa di almeno quattro e al massimo 12 settimane civili;
- · una riduzione individuale del tempo di lavoro per almeno 3 mesi.

<u>Vigono</u> i seguenti principi: un'ora accumulata viene compensata con un'ora. Il rapporto di lavoro continua, con il diritto alle retribuzioni fisse e a eventuali assegni familiari, alle vacanze secondo art. 74 e segg. CCL FFS e

alle FVP. Siccome la compensazione è stata pagata in anticipo accumulando tempo o soldi, non vi sono riduzioni in caso di malattia o infortunio. In caso di incapacità di beneficiare di vacanze, il congedo viene interrotto e viene versata la perdita di guadagno.

INFORMAZIONI

In linea di massima, il compito di informare spetta in primo luogo ai superiori (secondo il modello di HR FFS).

Determinate informazioni sono contenute nelle pubblicazioni della CP FFS, per esempio sulla rendita ponte nel regolamento di previdenza che può essere scaricato da > www.pksbb.ch

Altre informazioni sono sull'intranet FFS sotto > modelli-futuri.

Calcoli delle prestazioni individuali devono essere richiesti alla CP FFS o alle FFS.

ASSICURAZIONI SOCIALI

REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI FES

La cassa pensioni FFS ha la forma giuridica di una fondazione. Essa è gestita da un consiglio di fondazione costituito in forma paritetica da 12 persone. Esso decide fra l'altro sul regolamento di previdenza, del quale vi riportiamo qui una breve ricapitolazione.

SALARIO CONTRIBUTIVO

Il salario contributivo è pari al salario annuo, compresa l'indennità regionale, dedotta la cifra di coordinamento. Quest'ultima è fissata dal consiglio di fondazione e, attualmente, per gli impiegati a tempo pieno corrisponde a CHF 25 320.—.

AMMISSIONE

Il personale è assicurato contro i rischi di infortuni e decesso dal 1° gennaio seguente il 17. mo compleanno.

CONTRIBUTI DI RISCHIO

I contributi di rischio vengono ripartiti tra FFS e assicurato come segue (in % del salario assicurato):

Età dell'assicurato	FFS	Assicurato
17–21	0,5%	0,5%
dal 22.mo anno di età	1,5%	0,5%

ACCREDITI DI VECCHIAIA

I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolati in percentuale del salario contributivo, tenendo conto dell'età dell'assicurato. Sommati, costituiscono il totale dell'accredito di vecchiaia.

Età	Assicurato	Datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
22-29	7%	7,5%	14,5%
30-39	8,5%	9%	17,5%
40-49	11%	13%	24%
50-65	12,5%	18%	30,5%

Gli assicurati attivi possono aumentare il loro contributo di risparmio di 2 punti percentuali, migliorando così le loro prestazioni. Una modifica è ammessa ogni anno.

AVERE DI VECCHIAIA

La costituzione dell'avere di vecchiaia inizia con il 22.^{mo} anno di età.

I contributi di risparmio versati dall'assicurato e dal datore di lavoro sono bonificati come accredito di vecchiaia sull'avere di vecchiaia individuale. Per tutti gli assicurati, l'età è calcolata allo stesso modo: attuale anno del calendario civile meno anno di nascita uguale età.

ETÀ DI PENSIONAMENTO

Gli assicurati possono chiedere un pensionamento totale o parziale al completamento del 58.^{mc} anno di età. Vedasi anche il capitolo "Modelli di pensionamento" alle pagine 61 e segg.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Al momento del pensionamento, la somma accumulata sull'avere di vecchiaia viene trasformata in una rendita vitalizia, utilizzando un tasso di conversione che dipende dall'età. Per l'età di pensionamento di 65 anni, nei prossimi anni saranno applicati le seguenti aliquote di conversione:

Anno civile	Aliquota di conversione (età 65 anni)
2022	4,96%
2021	4,85%
2022	4,73%

Naturalmente la sua aliquota di conversione dipende anche dalla sua età al momento del pensionamento. Verrà quindi moltiplicata l'aliquota di conversione valida nell'anno civile corrispondente con un fattore che tiene conto dell'età di pensionamento effettiva.

Età al momento del pensionamento	Fattore di conversione
58	0,8404
60	0,8809
62	0,9249
64	0,9735
65	1.0000
70	1,1648

GARANZIE AL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO DI PRIMATO

Per gli assicurati che hanno già raggiunto l'età di 52 anni il 31 dicembre 2006, sono garantite, in caso di pensionamento a partire dall'età di 62 anni, le prestazioni previste dal regolamento precedente in una proporzione che va dal 90% al 100%. Per maggiori dettagli si rimanda al regolamento di previdenza.

LIQUIDAZIONE IN CAPITALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

L'assicurato attivo può esigere una liquidazione in capitale non superiore al 50% del suo avere di vecchiaia. La richiesta deve essere inoltrata almeno tre mesi prima del pensionamento alla cassa pensioni e richiede il consenso scritto del coniuge. La pensione di vecchiaia verrà ridotta in proporzione al ritiro del capitale.

Le altre disposizioni sono nel regolamento (art. 31).

PENSIONE TRANSITORIA

In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato può esigere una pensione transitoria, mezza o intera, fino al momento in cui sorge il suo diritto alla rendita ordinaria AVS o alla rendita AI. Al raggiungimento dell'età AVS, la pensione transitoria deve essere rimborsata sotto forma di riduzione vita natural durante della pensione di vecchiaia.

In caso di decesso, il coniuge superstite deve rimborsare la metà dell'importo. La pensione transitoria intera ammonta a CHF 2133.— mensili (90% della rendita semplice massima AVS), a condizione che vi siano almeno 10 anni contributivi. Gli anni contributivi mancanti hanno come conseguenza una riduzione del 10 percento per ogni anno mancante. Gli impiegati a tempo parziale ricevono una pensione transitoria corrispondente al loro grado di occupazione.

Restituzione della pensione transitoria			
Età di pensionamento	Donne/64 anni	Uomini/65 anni	
58	273.25	329.25	
59	217.60	270.40	
60	163.25	212.95	
61	120.85	168.10	
62	79.50	124.40	
63	39.25	81.85	
64	0.00	40.35	
65	0.00	0.00	

(Art. 32 del regolamento di previdenza della CP FFS. Vale per l'inizio della

restituzione nell'anno 2019 in caso di pensionamento senza modello di previdenza)

La pensione transitoria dall'età di 60 anni può essere prefinanziata, in modo totale o parziale, dai 40 anni di età con contributi annui personali. Il prefinanziamento porta ad una riduzione degli importi di rimborso sopra menzionati.

PENSIONE PER CONIUGI

In caso di decesso di un assicurato, il coniuge superstite ha diritto ad una pensione:

- · se ha a carico almeno un figlio, o
- è stato sposato per almeno cinque anni e ha compiuto 45 anni.

La pensione per coniugi superstiti corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia o di invalidità dell'assicurato.

PENSIONE PER FIGLI

Le pensioni per figli vengono versate a complemento delle prestazioni di vecchiaia o di invalidità. I figli hanno diritto ad una pensione anche se l'assicurato decede. Questo diritto sussiste sino al raggiungimento del 18.^{mo} anno di età oppure, qualora il figlio sia in formazione, sino al termine di questa o, al più tardi, al raggiungimento del 25.^{mo} anno di età.

La pensione per figli corrisponde a 1/6 della pensione di invalidità o di vecchiaia.

CAPITALE AL DECESSO

Se un assicurato decede senza che sorga il diritto ad una pensione al coniuge superstite, la cassa pensioni versa un capitale al decesso. I dettagli al diritto a questa prestazione sono contenuti nel regolamento di previdenza.

PENSIONE DI INVALIDITÀ IN CASO DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO

Sussiste un'incapacità al guadagno nel caso in cui il rapporto di lavoro venga sciolto in quanto l'assicurato non è più in grado di svolgere la sua attività professionale, oppure un'altra attività ragionevolmente esigibile, a seguito di malattia o infortunio. Per la definizione del diritto alla pensione fa stato il grado di invalidità accertato dall'assicurazione federale invalidità (AI). È totalmente invalido chi è impedito al guadagno in ragione del 70% o più; è parzialmente invalido chi limitato in ragione di almeno il 40%.

L'importo annuo della pensione intera di invalidità corrisponde al 60% del salario contributivo medio dell'anno civile precedente.

INVALIDITÀ PROFESSIONALE

Vi è invalidità professionale quando il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo il raggiungimento del 50.mo anno di età e dieci anni contributivi in quanto l'assicurato non è più in grado di svolgere la sua attuale attività e il datore di lavoro non può procurargli un'altra attività ragionevolmente esigibile. L'invalidità professionale dà diritto ad una pensione di invalidità intera.

In caso di invalidità professionale parziale con ulteriore occupazione, viene versata una pensione parziale corrispondente alla riduzione dello stipendio a condizione che l'assicurato abbia almeno dieci anni contributivi.

PENSIONE DI SOSTITUZIONE AL

In caso di invalidità professionale, se l'assicurato non ha diritto ad una rendita intera AI oppure non ha ancora raggiunto il limite per il diritto ad una rendita AVS, viene versata una rendita sostitutiva AI.

La pensione di sostituzione Al intera corrisponde a CHF 2133.— al mese, pari al 90% della rendita semplice massima AVS. Occupati a tempo parziale ricevono la pensione di sostituzione corrispondente al loro grado di impiego.

SOVRAINDENNIZZO

Le prestazioni di invalidità e ai superstiti della cassa pensioni vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni di terzi (per es. Suva, AVS, AI, assicurazione militare, reddito dal lavoro) portino a introiti superiori al 90% dello stipendio presunto perso.

Per altri dettagli si prega di far capo al regolamento (Art. 26).

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Chi intende far uso del pensionamento anticipato, può sciogliere il suo rapporto di lavoro rispettando i termini di disdetta previsti dal CCL FFS al più presto per la fine del mese civile in cui ha compiuto 58 anni di età. Anche il pensionamento parziale è possibile solo da questa scadenza.

Dall'11.^{mo} anno di lavoro, il preavviso di disdetta è di sei mesi.

OBBLIGO DI CONTRIBUTI AVS DOPO IL PENSIONAMENTO ANTICI-PATO

Chi vuol far uso di un pensionamento anticipato o viene pensionato anticipatamente per motivi di salute soggiace all'obbligo di versare i contributi AVS fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. Per queste persone (non soggette ad attività lucrativa) i contributi vengono versati sulla base delle prestazioni previdenziali capitalizzate su vent'anni e sulla sostanza dichiarata.

Gli importi che ne derivano sono rilevanti, raggiungendo i 160 franchi al mese anche nei livelli di funzione inferiori. Essi contribuiscono però a costituire la rendita AVS, anche se, risultando minori dei contributi che sarebbero stati versati continuando l'attività lavorativa, possono comunque portare a piccole riduzioni delle prestazioni AVS.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.pksbb.ch / www.avs-ai.info

LE COMMISSIONI DEL PERSONALE FFS

LE COMMISSIONI DEL PERSONALE FFS

Nell'ambito del rinnovo del CCL per il 1° maggio 2019, le parti sociali hanno negoziato vari cambiamenti della partecipazione aziendale, entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Essi prevedono una nuova struttura delle CoPe, che dovrà dare maggior peso alle CoPe Superficie.

In seguito al nuovo CCL, nel 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo totale delle CoPe, <u>ad eccezione di quelle della divisione Infrastruttura, che sono iniziate nella primavera 2020 e che sono tuttora in corso (aprile 2020).</u>

I neoeletti membri delle CoPe sono entrati in carica il 1° gennaio 2020, mentre gli attuali membri delle CoPe della divisione Infrastruttura rimangono in carica sino al 30 giugno 2020.

Presidenti della CoPe Gruppo e delle CoPe Divisioni; stato aprile 2020:

COPE FFS GRUPPO

Presidente: Patrick Bellon

I-FUB-BF-RWT-PB1-SUD1, Av. de la gare 45, 1003 Lausanne

079 610 66 28, patrick.bellon@sbb.ch

COPE TRAFFICO VIAGGIATORI

Presidente: Michel Roth
P-O-BP-ZFR-WT-ZF1-GE1,
Route de Tannay 33, 1296 Coppet
079 505 28 07, michel.roth@sbb.ch

COPE CARGO

Presidente: Alex Brunner, G-PN-TRA-RNS-BS2.

Grenzacherstrasse 36, 4132 Muttenz 079 505 02 94, alex.brunner@sbbcargo.com

COPE INFRASTRUTTURA

Presidente: Patrick Bellon I-FUB-BF-RWT-PB1-SUD1,

Av. de la gare 45 CH-1003 Lausanne 079 610 66 28, patrick.bellon@sbb.ch

COPE SETTORE CENTRALE E IMMOBILI

Presidente: <u>Uwe Grassel-Bucher</u>

IT-OM-SDP-PJS,

Obere Sonnenbergstrasse 25, 5707 Seengen 079 904 21 07, uwe.grassel@sbb.ch

I nominativi e i dati di contatto delle e dei presidenti delle CoPe Superficie si possono trovare nell'Intranet delle FFS. Qui, dopo le elezioni

INFORMAZIONI SUL SEV

ORGANIZZAZIONE DEL SEV

SETTORE ORGANIZZATIVO

Il SEV raggruppa tutti i salariati occupati in Svizzera nel traffico pubblico, come pure nelle aziende di trasporto ed attività collaterali.

SOCIETARIATO

Può divenire membro del SEV ogni lavoratore attivo nel nostro settore di organizzazione. I membri vengono attribuiti ad una sottofederazione e ad una sezione sulla base della propria attività e del proprio luogo di servizio.

In caso di morte di un socio coniugato, la vedova diventa automaticamente membro del SEV, sempre che entro 90 giorni non dichiari in forma scritta di rinunciare.

DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere inoltrate unicamente per il 30 giugno o il 31 dicembre, con un termine di disdetta di sei mesi (articolo 70 CCS). Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto, tramite lettera o e-mail al segretariato centrale SEV, ad eccezione dei membri della sottofederazione PV, che devono inviare le dimissioni alla sezione competente.

Se un membro lascia il settore organizzativo del SEV (Articolo 2 degli statuti) può rassegnare le dimissioni osservando un periodo di disdetta di tre mesi. Il periodo di disdetta inizia al più presto al termine del mese in cui il membro lascia il settore organizzativo del SEV.

CONTRIBUTI DEI MEMBRI

Per l'adempimento dei propri compiti, il SEV preleva un adeguato contributo sociale. Esso si compone di tre parti:

- contributo base SEV al mese CHF 30.40;
- contributo alla sottofederazione da CHF 1.60 fino CHF 10.— al mese;
- · contributo alla sezione da CHF 1.- fino CHF 12.50 al mese.

Il contributo base SEV è un contributo unitario, che viene adeguato all'evoluzione del costo della vita sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

Per garantire il pareggio dei conti o per finanziare determinate attività, il Comitato SEV ha la facoltà, nell'ambito dell'esame dei conti preventivi, di procedere ad aumenti reali della quota o di decidere contributi ulteriori limitatati nel tempo.

Il contributo della sottofederazione viene stabilito dalla rispettiva assemblea dei delegati. Il contributo sezionale viene stabilito dall'assemblea dei membri della sezione oppure dall'assemblea dei delegati della sottofederazione.

I contributi alla sottofederazione e alla sezione possono comprendere anche prestazioni complementari.

Il contributo complessivo viene dedotto dallo stipendio o dalla rendita. Quando ciò non è possibile, l'incasso avviene tramite la sezione o il segretariato SEV.

GLI ORGANI DEL SINDACATO

CONGRESSO

Il Congresso è la massima autorità del SEV. Esso è composto da:

•	2 delegati da ognuna delle 8 sottofederazioni	16
•	delegati delle sezioni fino al raggiungimento	
	di 250 delegati (attribuzione secondo i contributi versati)	228
•	2 delegati della commissione giovanile	2
•	2 delegati della commissione donne	2
	2 delegati della commissione migrazione	2
Totale		250

La presidenza è composta dal presidente e dal vicepresidente del Comitato SEV, Danilo Tonina e Peter Käppler. Il loro mandato è di due anni con la possibilità di essere rinnovato per due volte (in totale sei anni). CD, CVG e segretari sindacali partecipano d'ufficio al congresso senza diritto di voto.

COMITATO SEV

I Comitato SEV è composto dai presidenti centrali e da un ulteriore delegato per sottofederazione, nonché da un delegato per ogni commissione. Le riunioni sono dirette dal o dalla presidente o, in sua assenza, dal o dalla vicepresidente. I membri della commissione direttiva partecipano d'ufficio alle riunioni del Comitato con voto consultivo. I e le segretari/e sindacali partecipano con voto consultivo a seconda delle necessità.

- Il diritto di voto viene regolato come segue:
- 2 voti ogni sottofederazione più 1 voto per ogni 1000 membri a quota intera. Viene conteggiato il numero totale dei voti, a condizione che sia presente almeno un o una delegata.
- 1 voto per commissione

SOTTOFEDERAZIONE	DELEGATI	VOTI DI DIRITTO
BAU	Markus Kaufmann	4
	Jan Weber	
RPV	Hanspeter Eggenberger	3
	Danilo Tonina	
AS	Peter Käppler	6
	Patrick Bellon	
ZPV	Andreas Menet	3
	Carmine Cucciniello	
LPV	Hans-Ruedi Schürch	4
	Patrick Cavelti	
TS	Sandro Kälin	4
	Roger Derungs	
VPT	Gilbert D'Alessandro	10
	Peter Bernet	
PV	Roland Schwager	7
	Jean-Pierre Genevay	
COMMISSIONI		
	Violence Money attention	1
Giovani	<u>Viviane Mumenthaler</u>	1
Donne	Janine Truttmann	1
Migranti	Eugenio Tura	1

COMMISSIONE DIRETTIVA SEV

La commissione direttiva è composta da:

- · il o la presidente SEV

 Giorgio Tuti
- fino a tre vicepresidenti:
 Barbara Spalinger, Christian Fankhauser
- l'amministratore delle finanze:

 Aroldo Cambi

UFFICIO

L'Ufficio del sindacato è il segretariato centrale, che viene diretto dal presidente SEV.

COMMISSIONE DI VERIFICA DELLA GESTIONE

La commissione di verifica della gestione è formata da 5 membri e 2 sostituti, eletti dal congresso su proposta delle sottofederazioni e delle commissioni per un periodo di quattro anni. Le sottofederazioni e le commissioni vegliano affinché vi sia un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

SOTTOFEDERAZIONI

Le sottofederazioni sono le componenti del SEV. Esse sono associazioni di diversi gruppi professionali. Il SEV è composto dalle seguenti sottofederazioni:

AS personale dell'amministrazione e dei servizi

BAU personale lavori

LPV personale di locomotiva

PV pensionati FFS

RPV personale di manovra

TS personale tecnico di servizio

VPT personale delle aziende private di trasporto

ZPV personale del treno

SEZIONI

Le sezioni sono componenti del SEV e delle sottofederazioni.

Ogni membro del SEV è contemporaneamente membro di una sottofederazione rispettivamente di una sezione.

COMMISSIONE GIOVANILE

Il SEV forma una commissione giovanile, della quale possono far parte i giovani fino al 30.mo anno di età. La commissione giovanile ha i seguenti compiti:

- · organizzazione della gioventù in seno al SEV
- · sviluppo di progetti di regolamento specifici
- · rappresentanza di interessi all'interno e all'esterno del sindacato

COMMISSIONE FEMMINILE

Il SEV forma una commissione femminile, della quale possono far parte tutte le donne organizzate al SEV. La commissione femminile ha i seguenti compiti:

- organizzazione delle donne in seno al SEV
- sviluppo di progetti di regolamento specifici
- · rappresentanza di interessi all'interno e all'esterno del sindacato

COMMISSIONE MIGRAZIONE

Il SEV forma una commissione migrazione, della quale possono far parte tutte e tutti gli immigrati organizzati al SEV. La commissione migrazione ha i seguenti compiti:

- · organizzazione degli immigrati in seno al SEV
- sviluppo di progetti di regolamento specifici
- rappresentanza di interessi all'interno e all'esterno del sindacato

ORGANIZZAZIONI MANTELLO

Il SEV è membro delle seguenti organizzazioni mantello:

- · Unione Sindacale Svizzera (USS)
- · Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
- · Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF)

ULTERIORI PRESTAZIONI DEL SEV

Tutte le informazioni sul sito www.sev-online.ch/vantaggi

ASSISTENZA GIURIDICA PROFESSIONALE

Il SEV accorda l'assistenza giuridica in svizzera e all'estero ai suoi membri implicati in contese derivanti dalla loro attività professionale o sindacale. L'assistenza giuridica è una prestazione rivolta solo al membro interessato. L'assistenza giuridica può pure essere accordata nella procedura penale per incidenti della circolazione stradale se essi si sono prodotti sulla via più breve fra il domicilio ed il posto di lavoro.

L'assistenza giuridica comprende

- la consulenza giuridica al socio,
- · l'intervento di un funzionario del sindacato oppure
- · la concessione di un avvocato da parte del segretariato SEV.

Il segretariato sindacale assume la tutela degli interessi del socio intervenendo in caso di vertenze con i datori di lavoro o l'amministrazione. In caso di procedimento penale è il segretariato sindacale a designare l'avvocato. Si terrà comunque conto nella misura del possibile, delle proposte del richiedente. Ogni avvenimento che possa rendere necessaria l'assistenza giuridica dev'essere notificato per iscritto, per Posta e firmato entro 10 giorni alla sezione o al segretariato. Il modulo dell'assistenza giuridica può essere richiesto allo 091 825 01 15 oppure scaricato dal sito seguente:

In caso di incidenti sul lavoro o sul tragitto da e per il lavoro, nei casi urgenti il membro può far capo all'"avvocato della prima ora" e, subito dopo, inoltrare la richiesta di assistenza giuridica. Rimandiamo qui alla scheda per i casi urgenti, può essere richiesta allo 091 825 01 15 oppure scaricata dal sito www.sev-online.ch/rs-it. Il membro è comunque tenuto a prendere contatto il più presto possibile con il SEV per ricevere l'accordo sul coinvolgimento dell'avvocato.

Il segretariato sindacale si assume di regola le spese giudiziarie e dell'avvocato. Per contro, le multe come pure la partecipazione ai danni sono a carico dei richiedente.

PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA E

I membri del SEV hanno la possibilità di sottoscrivere la protezione giuridica SEV-Multi per sé e per la propria famiglia, grazie ad un contratto collettivo sottoscritto dal SEV con la protezione giuridica Coop.

La protezione giuridica SEV Multi per il tempo libero e l'ambito privato è un ideale complemento dell'assistenza giuridica professionale.

Sono in particolare comprese:

- protezione giuridica privata
- · protezione giuridica in materia di circolazione
- · protezione per inquilini
- · protezione per i consumatori
- · protezione per proprietari di case o appartamenti
- · protezione per vittime di violenza
- consulenza generale per qualsiasi controversia

La protezione giuridica SEV Multi è valida anche per i familiari del membro SEV che vivono nella stessa economia domestica, nonché i figli non sposati senza attività lucrativa.

Il premio assicurativo è di 78 franchi l'anno. Gli apprendisti in prima formazione sono esonerati dal premio.

L'assicurazione si rinnova di anno in anno, se non viene disdetta per iscritto entro il 30 novembre per il 31 dicembre.

Annunci di sinistro o domande di ordine giuridico devono essere inoltrate direttamente alla

Protezione giuridica Coop, casella postale, 5001 Aarau (telefono 062 836 00 00, E-Mail info@cooprecht.ch), oppure alla Protezione giuridica Coop, viale stazione 31, 6500 Bellinzona, telefono 091 825 81 80

ASSICURAZIONE INFORTUNI DELL'AGENDA

Il SEV vende ai suoi membri un'agenda tascabile e nel contempo li assicura contro le conseguenze economiche di un infortunio grave. La malattia professionale è equiparabile all'infortunio. Sia l'acquirente di un'agenda SEV, sia il suo coniuge o convivente sono

· assicurati ognuno per CHF 5000.-.

L'assicurazione è valida solo per i membri del Sindacato del personale dei trasporti SEV ed il loro coniuge. Essa entra in vigore al più presto il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno citato sulla polizza assicurativa.

Le condizioni d'assicurazione sono valide solo in caso di morte o di invalidità totale a causa di un infortunio o malattia professionale.

PRESTITI

Il SEV può accordare prestiti fino a CHF 5000.— a coloro che fanno parte del SEV e che devono superare delle situazioni finanziarie difficili. I prestiti vengono concessi con un interesse del 4% e devono essere rimborsati in rate mensili nell'arco di tre anni.

I prestiti sono concessi per il superamento di una situazione economica difficile causata da spese elevate ed eccezionali (per cure mediche o dentistiche non coperte dalla cassa malati, spese di formazione professionale, ecc.) o per l'acquisto di beni necessari per l'economia domestica (mobili, corredo, ecc.).

Questi prestiti non sono concessi per immobili (acquisto, riattazione o rinnovo), per imposte arretrate, articoli di lusso o spese normali (vedi disposizioni sui crediti).

La cassa prestiti SEV non è né una banca, né una finanziaria, bensì un'istituzione sociale, finanziata con i contributi dei membri. Perciò è indispensabile precisare a cosa serve il prestito e la domanda viene sottoposta ad attento esame. Il richiedente è invitato a fornire la documentazione come fatture, ricevute, preventivi, ecc.

Non vengono concessi prestiti in mancanza di solvibilità per la loro restituzione oppure in presenza di debiti elevati oppure di procedure d'incasso in corso. Alla richiesta deve essere allegato un certificato aggiornato di salario o di rendita, nonché un estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti.

SOCCORSI IN CASO DI NECESSITÀ

Il SEV sostiene i propri membri, a condizione che lo siano da almeno 1 anno, che senza loro colpa si trovano in difficoltà finanziarie. Concede prestazioni di soccorso per la copertura

- · di forti spese straordinarie dovute a malattia o altri casi di avversità:
- di costi di soggiorni di convalescenza prescritti dal medico quando sono esaurite le prestazioni di altre istituzioni sociali.

Sono accordati soccorsi

· fino ad una somma di CHF 1000.-.

Soccorsi ricorrenti sono esclusi. La concessione può essere condizionata (per esempio al rimborso in caso di dimissioni dal SEV entro un termine concordato).

CREDITI

I membri SEV che non hanno diritto ad un prestito sociale, possono chiedere un credito sino a CHF 5000.—.

Esso è gravato da un interesse del 9% e deve essere rimborsato in 3 anni in rate mensili. Non vengono concessi crediti in mancanza di solvibilità per la loro restituzione oppure in presenza di debiti elevati oppure di procedure d'incasso in corso.

ASSICURAZIONE COLLETTIVA CPT

Le assicurazioni collettive sono limitate al settore delle assicurazioni complementari. Ad esse possono aderire tutti i membri SEV e i loro famigliari fino al 70.mo anno. Una volta entrati a farne parte, essi rimangono membri collettivi anche dopo il pensionamento, sempre che restino membri SEV. I figli di membri SEV, quando non sono più adempiute le condizioni dell'assicurazione collettiva, possono passare all'assicurazione individuale della rispettiva cassa malati.

Per l'adesione, rispettivamente il passaggio all'assicurazione collettiva, occorre una conferma dell'adesione da parte del SEV.

CONDIZIONI SPECIALI BANCA CLER

I membri SEV, come pure i coniugi e i concubini beneficiano di condizioni vantaggiose su alcuni prodotti e prestazioni della banca Cler.

- Conto privato: nessuna spesa di gestione del conto, se gestite il conto tramite E-Banking e se optate per i documenti elettronici.
- Mastercard/Visa: 50 percento di riduzione sulla tassa annua
- · Carta Maestro: 50 percento di riduzione sulla tassa annua
- Ipoteche (fisse e variabili): riduzione del tasso di interesse fino allo 0.2%
- Pianificazione finanziaria: sconto generale del 25%, 50% di sconto da un volume di affari di CHF 250000, esente da spese da CHF 500000.

Importante: chi è già cliente della banca Cler e vuole beneficiare delle offerte speciali deve rivolgersi direttamente al consulente per la clientela.

CONDIZIONI SPECIALI HELVETIA ASSICURAZIONI

La Helvetia è un'assicurazione generale con oltre 150 anni di esperienza, in grado di offrire in prima persona una completa varietà di prodotti. L'azionista principale dell'Helvetia Assicurazioni è la Cooperativa Patria, della quale può entrare a far parte ogni assicurato sottoscrivendo un'assicurazione vita.

I membri SEV beneficiano di condizioni particolari per le seguenti assicurazioni:

- · Previdenza privata
- Economia domestica, responsabilità civile privata, assicurazione immobili e valori
- · Assicurazione veicoli a motore

FACILITAZIONI D'ACQUISTO

Numerose ditte offrono sconti dietro presentazione della tessera di membro SEV. La lista viene pubblicata periodicamente sul sito del SEV, www. sev-online.ch.

Diverse sezioni hanno poi negoziato offerte particolari per i loro membri.

FACILITAZIONI PER VACANZE

HOTEL

Albergo «Brenscino»

 Via Sacro Monte 21
 Tel.
 091 786 81 11

 Casella postale 264
 Fax
 091 793 40 56

 6614 Brissago
 E-Mail
 info@brenscino.ch

Internet www.brenscino.ch

I membri SEV beneficiano di uno sconto del 20 percento presso l'hotel Brenscino.

APPARTAMENTI DI VACANZA DELLA FSG

La cooperativa delle case di vacanze e di sci FSG affitta accoglienti appartamenti di vacanza sulla Bettmeralp, a Grindelwald e Samedan, con il 10% di sconto sull'affitto di base.

ALTRE ISTITUZIONI

Condizioni e prezzi di favore per gli impianti degli altri sindacati affiliati all'USS.

BLIONI SCONTO PER LE VACANZE

Il SEV emette su richiesta ai suoi membri dei buoni sconto per le vacanze. Essi danno diritto a sconti del:

- 25 %, però al massimo CHF 100.- per persona singola o CHF 200.per famiglia;
- 50 %, però al massimo CHF 200.- per persona singola o CHF 400.per famiglia.

Il buono sconto vale negli alberghi (massimo 7 giorni) o negli appartamenti di vacanza (massimo 2 settimane). In un periodo di due anni può essere ottenuto un solo buono sconto.

I buoni sconti sono valevoli:

· presso la Cooperativa di case di sci e di vacanza dei ferrovieri (FSG)

- per gli appartamenti di vacanza affittati direttamente dalla Reka e nel Parkhotel Brenscino
- · negli appartamenti di vacanza della VPOD

Il diritto al buono di sconto per vacanze dipende dal reddito. I limiti di reddito saranno rivisti e indicizzati periodicamente dal comitato SEV.

Membri attivi: un reddito annuo sino a CHF 63668.— dà diritto ad un buono sconto del 50 percento. Un reddito annuo sino a CHF 66151.— dà diritto a un buono sconto del 25 percento. Questi limiti sono riferiti al salario base. Le indennità non vengono considerate.

Membri pensionati: i membri pensionati hanno diritto a buoni sconto della stessa portata, se il loro reddito è inferiore al 90 percento del limite fissato per i membri attivi. Vedove e vedovi hanno diritto a buoni sconto della stessa portata, se il loro reddito è inferiore al 75 percento del limite fissato per i membri attivi. Il calcolo del reddito viene basato unicamente sulle rendite (AVS e cassa pensioni) percepite nel mese di gennaio. Non vengono considerate altre prestazioni.

Per il calcolo si deducono dal reddito CHF 1000.— per ogni figlio per il quale si ha diritto all'assegno.

Questa regolamentazione non è valevole per apprendisti esentati dalle quote.

CHÈQUES REKA

Il SEV mette a disposizione chèques Reka con un ribasso che, per un periodo non ancora definito, è stato aumentato dal 7 al 10%. I membri SEV possono acquistare chèques Reka per un valore di CHF 600.— risp. per due volte CHF 300.— l'anno, pagandoli in anticipo. Le cartoline di ordinazione possono essere richieste al SEV o alla propria sezione. Le ordinazioni possono essere effettuate anche per E-Mail a: mutation@sev-online.ch.

Dopo l'ordinazione, il membro riceve una polizza di versamento. Una volta pagato l'importo, il membro riceve direttamente i buoni dalla cassa svizzera di viaggio al suo domicilio entro 7–10 giorni. Il SEV non ha buoni Reka in deposito. Ordinazioni effettuate in dicembre, vengono considerate valide per l'anno sequente e quindi evase solo in gennaio.

INDIRIZZI IMPORTANTI

SEGRETARIATO CENTRALE

Berna

SEV Zentralsekretariat

 Steinerstrasse 35
 Tel.
 031 357 57 57

 Postfach 1008
 Fax
 031 357 57 58

 3000 Bern 6
 E-Mail
 info@sev-online.ch

Internet www.sev-online.ch

SEGRETARIATI REGIONALI

BELLINZONA

SEV Segretariato ticinese

viale Stazione 31 Tel. 091 825 01 15

casella postale 1469

6501 Bellinzona E-Mail sev-ticino@sev-online.ch

COIRA

SEV Sekretariat Chur

Gürtelstrasse 24 Tel. 081 284 49 07 Postfach 668 Fax 081 284 91 01

7001 Chur E-Mail sev-chur@sev-online.ch

LOSANNA

SEV Secrétariat Lausanne

Avenue d'Ouchy 9 Tel. 021 321 42 52

1006 Lausanne E-Mail sev-lausanne@sev-online.ch

SVIZZERA ORIENTALE

SEV Sekretariat Ostschweiz

 Zwinglistrasse 3
 Tel.
 071 223 80 30

 Postfach
 Fax
 071 223 80 65

9001 St. Gallen E-Mail sev-ostschweiz@sev-online.ch

ZURIGO

SEV Sekretariat Zürich

Volkshaus

Stauffacherstrasse 60 Tel. 044 242 84 66

8004 Zürich E-Mail sev-zuerich@sev-online.ch

GINEVRA

SEV Secrétariat régional

TPG-Permanence Tel. 022 731 60 11 Terreaux-du-Temple 6 Fax 022 731 60 28

1201 Genève E-Mail sev-geneve@sev-online.ch

OLTEN

SEV Olten

Baslerstr. 32 Tel. 031 357 57 95

4603 Olten



Gewerkschaft des Verkehrspersonals Syndicat du personnel des transports Sindacato del personale dei trasporti